DCCLVI SEDUTA

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Cassa depositi e prestiti ed Istituto di previdenza dei dipendenti degli enti locali (Relazione della Commissione di vigilanza) 30250

Commemorazione del senatore Luisetti:

PRESIDENTE 30245
MOMIGLIANO 30246
PANETTI 30247
CASTAGNO 30247
LEONE 30248
MACRELLI 30248
VENDITTI 30248
GASPAROTTO 30248
SCELBA, *Ministro dell'interno* 30248

Congedi 30245

Disegni di legge:

(Trasmissione) 30249
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) . . . 30249
(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 30250
(Presentazione) 30250

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero ed altri (Presentazione) 30249

Disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna (Trasmissione) . . . 30250

Disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 30251, 30256, 30261, 30273
BISORI 30251, 30254
RIZZO Domenico, *relatore di minoranza* 30253, 30274
DONATI, *relatore di maggioranza* . 30254, 30268
SCELBA, *Ministro dell'interno* . 30255, 30270, 30275
AZARA . . . . . *Pag.* 30256
COSATTINI 30259
TERRACINI 30261
RICCIO 30263
PERSICO 30264
RIZZO Giambattista 30266
FRANZA 30268
CERICA 30268
TUPINI 30274, 30275

Interpellanze (Annunzio) 30275

Interrogazioni (Annunzio) 30275

Relazione (Presentazione) 30250

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Ghidini per giorni 5.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Commemorazione del senatore Luisetti.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Adempio il doloroso dovere di comunicare che ieri è scomparso Virgilio Luisetti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Egli era nato a Campiglia Cervo, nella provincia di Vercelli, il 2 dicembre 1889, ma la sua residenza abituale era a Biella, dove lavorava come tipografo.

Nel 1906 si inscrisse nella Federazione giovanile socialista, dalla quale passò poi al Partito socialista italiano.

Partecipò alla guerra del 1915-18 e nel 1920 si presentò candidato nelle elezioni amministrative di Biella e fu eletto Sindaco di quella città.

Durante il periodo clandestino fu Vice-Segretario della Federazione regionale piemontese e condirettore dell'« Avanti » di Torino. Fu membro del Comitato di liberazione nazionale di Biella e partecipò alla insurrezione del 1945. Dopo la Liberazione fu rieletto sindaco di Biella e chiamato a fare parte della direzione del Partito socialista, fu eletto Deputato alla Costituente, nel primo collegio di Torino, fu nominato Consigliere provinciale di Biella, fu Segretario della Camera del lavoro e direttore del « Corriere Biellese ».

Nel 1948 fu eletto Senatore della Repubblica nel collegio di Biella. Purtroppo, le sue condizioni di salute, già da tempo malferme, non gli consentirono di dare ai lavori parlamentari il contributo della sua vasta esperienza.

Nobile rappresentante della classe operaia e strenuo assertore della libertà e della democrazia, egli lascia di sè incancellabile ricordo.

Eleviamo un mesto pensiero alla sua memoria, partecipando al profondo cordoglio della sua famiglia e dei suoi conterranei.

MOMIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOMIGLIANO. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo, che mi delega a parlare a suo nome, è oggi in lutto per la perdita di uno dei suoi migliori, Virgilio Luisetti. La lunga malattia che lo ha travagliato in questi ultimi due anni lo ha tenuto lontano dal Senato ed egli in questa Aula non ha potuto dare tutta la misura del suo valore, della sua solida preparazione, della sua combattività leale e aperta. In quest'ora dolorosa vi è in me l'affluire di ricordi e di sentimenti che mi fanno ressa alle labbra e mi stringono la gola in un nodo di commozione, poichè se io a voi, colleghi, ricordo il collega senatore, se a voi, compagni del mio gruppo, ricordo il compagno valoroso e intelligente, parla in me anche e soprattutto l'amico fraterno che ha avuto lunga dimestichezza con l'estinto e che al suo fianco ha combattuto per circa un decennio nel biellese tante nobili, civili battaglie in nome del socialismo.

Mi era avvenuto di conoscerlo quando egli militava ancora nelle file della gioventù socialista ed egli mi fu sempre grato di averlo io incoraggiato ai primi cimenti oratori nei pubblici comizi ed alle prime prove giornalistiche nel giornale che io allora dirigevo; ma egli aveva tali doti naturali di ingegno che non aveva bisogno a lungo di guida. Io l'ebbi poi collega al Consiglio comunale di Biella, collega al Consiglio provinciale di Novara ed egli, il più giovane fra tutti, fu ben presto in quei consessi uno dei più noti, dei più preparati e dei più combattivi. Come ricordava il Presidente, egli era operaio tipografo e fu un autodidatta. Tutta quella soda e vasta cultura che aveva la dovette soltanto a sè stesso, per lo sforzo di volontà di poter servire con responsabilità e con consapevolezza la causa alla quale si era votato.

Virgilio Luisetti fu veramente il tipico rappresentante della razza biellese e del socialismo biellese. Egli, biellese ed autodidatta, ha rappresentato degnamente quel socialismo biellese che fu forse in Italia l'antesignano nelle lotte del lavoro a causa del precoce sviluppo industriale della regione, e che si espresse nelle lotte politiche con le stesse qualità native della razza che sono la tenacia indomabile ed il buon senso. Virgilio Luisetti ha continuato quella tradizione operaia socialista del Biellese che era incominciata con Rinaldo Rigola, l'ancor vegeto maestro del sindacalismo italiano, che si era concretato poi in Felice Quaglino, che fu uno dei più forti ed efficaci organizzatori che il movimento sindacale italiano abbia avuto. Luisetti fu veramente il degno continuatore di queste tradizioni. Egli fu nella lotta sindacale anche organizzatore nel campo edile e per breve tempo anche alla Camera del lavoro di Milano; ma la sua natura lo richiamava nel suo ambiente, e tornò nel Biellese. Riprese la sua arte tipografica e alternò il suo lavoro con altre attività, dedicandosi alla propaganda ed al giornalismo locale. Essendo uomo di grande lealtà — e la sua lealtà si sprigionava dalla sua stes-

sa bella figura serena — la simpatia universale lo circondava e, come ha ricordato il nostro illustre Presidente, quando i lavoratori biellesi mossero dopo la prima guerra mondiale alla conquista legale e democratica del Comune, egli fu naturalmente acclamato il Sindaco della sua città e fu veramente degno di quel posto dal quale poi lo ha potuto scacciare soltanto la violenza fascista. Ma, superato il ventennio fascista, dopo la liberazione, i suoi concittadini fedeli e memori lo rivollero a quel posto, ed egli si dimostrò un amministratore sagace ed avveduto, fedele al suo programma e alle sue idee, soprattutto cortese e tollerante con i suoi avversari. Non schivò mai le sue responsabilità, affrontò tutte le ore del pericolo; lottò nel periodo clandestino nel Biellese, e quando nel Biellese la sua sicurezza non era più garantita, non si ritirò dalla lotta, ma portò a Torino, sotto altro nome, la sua attività nel campo clandestino, dirigendo l'« Avanti », edizione piemontese, e facendo parte del Comitato insurrezionale cittadino nei giorni della liberazione.

Dopo la liberazione i suoi concittadini, grati, lo vollero ancora agli onori della rappresentanza parlamentare.

Egregi colleghi, sono certo che domani una grande folla, un vero plebiscito di cordoglio, si stringerà attorno alla bara lacrimata del nostro indimenticabile Virgilio Luisetti, perchè il Biellese è consapevole di perdere in lui un cittadino benemerito, un fedele servitore dell'Idea, un uomo che ha sempre combattuto, con altissimo ingegno, in campi multiformi e con grande attività, per la fede sua, onorando la classe operaia da cui proveniva. Io lo avevo ancora salutato non è molto tempo fa nel suo letto di dolore, dissimulandogli naturalmente con parole pietose quell'« appressar del fato » che a tutti noi suoi amici era evidente. Ma in questo momento, quando il mio pensiero ritorna all'amico, al collega, al compagno che abbiamo perduto, io non riesco ad immaginarlo come un corpo freddo ed inerte oppure nel suo letto di dolore, ma me lo vorrò sempre raffigurare ancora energico, pieno di attività, bello nella sua figura sorridente, forte animatore dei suoi compagni, saggio consigliere, moderatore anche prudente e responsabile, in mezzo ai suoi forti lavoratori biellesi che tanto lo amavano e che certo in quest'ora gli danno un tributo spontaneo di lacrime sincere. (*Vive approvazioni*).

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Come membro della rappresentanza piemontese in Senato, esprimo anch'io il mio profondo compianto per la perdita del senatore Virgilio Luisetti, che così degnamente è stato commemorato dagli oratori precedenti, ed ho l'onore di esprimerlo anche a nome del Gruppo cui appartengo, cioè al Gruppo democristiano.

Io ho ammirato in lui una di quelle nobili figure di cui si onora la classe operaia piemontese, dalla quale giungono spesso alla vita parlamentare con improvvisazione audace, ma con successo brillante, uomini ricchi di energie naturali e di spiccate attitudini assimilatrici che sanno, in pochissimo tempo, acquistare una competenza distinta anche nel campo politico ed amministrativo. Mi sia quindi lecito sottolineare a titolo di particolare onore per il Collega che rimpiangiamo la sua attività di lavoratore che dalle officine passò con tanta efficienza alla vita politica, portandovi il contributo della sua concreta e solida preparazione nel campo della produzione ed impersonando in sè e nella sua opera la feconda alleanza del pensiero con l'azione.

Tralascio le considerazioni particolari dei suoi meriti di amministratore, poichè altri ne ha parlato degnamente, ma sottolineo quello che per la mia qualità di tecnico mi è particolarmente caro, e mi inchino reverente alla sua memoria.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Permettetemi, onorevoli colleghi che, a nome del Gruppo dei senatori del Partito socialista italiano, mi associ alle parole di cordoglio che sono state qui pronunciate per la morte del nostro collega Virgilio Luisetti. Il nostro illustre Presidente ha voluto ricordare di lui la lunga battaglia combattuta nel biellese, prima del fascismo, per le rivendicazioni operaie e l'opera sua di sindaco socialista, cacciato dal suo incarico dalla violenza delle squadracce. Egli fu ancora, per naturale disposizione del Comitato di liberazione nazionale, il sindaco del biellese subito dopo la

liberazione, sindaco della città ma praticamente primo rapresentante di tutta la zona. Virgilio Luisetti si staccò in seguito dal nostro Partito e vi fu tra noi aspro dissenso politico; ma in quest'ora di lutto vogliamo ricordare quello che ci unì a lui: le sue opere buone e disinteressate, la lunga battaglia comune in prò dei lavoratori, la fede espressa sempre nella lotta antifascista e per le rivendicazioni operaie, l'azione clandestina nel periodo della guerra di liberazione, i sacrifici sofferti. Ci inchiniamo quindi riverenti alla sua memoria.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

LEONE. Personalmente e a nome del mio Gruppo mi associo alle parole di cordoglio per la morte di Virgilio Luisetti. Ho conosciuto Luisetti negli anni lontani della prima guerra mondiale, quando era direttore del « Corriere biellese » ed io ero agli inizi della mia attività di militante socialista. Ci ritrovammo poi dopo la guerra di liberazione e assieme conducemmo le ultime battaglie elettorali. E anche se egli in seguito passò a militare in un partito che lo faceva un nostro avversario politico, non possiamo dimenticare che Virgilio Luisetti ha dato lunghi anni della sua vita, gran parte delle sue energie e della sua intelligenza alla causa socialista, alla causa dell'emancipazione delle masse lavoratrici del biellese, della sua Biella, della quale fu sindaco avveduto e intelligente. Il frutto della sua attività di vecchio socialista resterà, come resterà viva la sua memoria nel cuore dei vecchi socialisti, dei lavoratori della nostra provincia che con lui hanno lottato per un avvenire di giustizia, di libertà e di pace per quelle masse lavoratrici dalle quali proveniva. Possano il nostro ricordo e il nostro affetto essere di conforto ai familiari desolati così duramente colpiti.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. A nome del Gruppo repubblicano, mi associo alle parole commosse che sono state pronunciate in quest'Aula per ricordare la figura di Virgilio Luisetti. Avemmo occasione di conoscerlo all'Assemblea costituente. Prima di allora sapevamo già delle battaglie che aveva saputo affrontare tranquillamente, serenamente, per le rivendicazioni dei diritti delle classi lavoratrici. Ebbi occasione anche di rivederlo durante le ultime lotte elettorali nella sua Biella e potei constatare di quanta simpatia egli era circondato anche da parte dei suoi avversari. A lui quindi va il saluto e il ricordo più affettuoso non soltanto degli uomini che lo hanno conosciuto, ma di tutta questa alta Assemblea.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

VENDITTI. Mi associo anch'io, in nome del Gruppo liberale, al cordoglio del Senato per la morte di Virgilio Luisetti, che fu sagace amministratore, fervido apostolo delle rivendicazioni operaie, combattente di tutte le libertà. Dalla sua originaria officina di tipografo allo stallo purpureo di senatore, da lui troppo presto abbandonato, egli è stato un emblema di bellezza morale fatta di lavoro, di intransigenza, di luce interiore, di fedeltà alle proprie idee.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Anche il Gruppo misto, che raccoglie uomini di diverse opinioni, non può che inchinarsi reverente alla memoria del Collega perduto, che ha dato il suo nome alle lotte operaie per assicurare al lavoro un degno posto nella vita economica e sociale del Paese, ha dato il suo nome alla guerra insurrezionale per assicurare al popolo la libertà ed ha dato alla sua città la pienezza dei suoi affetti e del suo entusiasmo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, a nome del Governo mi associo alle parole di cordoglio pronunciate dall'onorevole Presidente del Senato e dagli oratori che lo hanno seguìto per la morte del senatore Luisetti. Come Ministro dell'interno rivolgo un pensiero particolare al senatore Luisetti quale sindaco, ufficio che egli coprì con nobiltà ed assolse con piena comprensione dell'interesse pubblico al di sopra di ogni spirito di parte.

PRESIDENTE. Trasmetterò le condoglianze del Senato alla famiglia del senatore Luisetti ed alla città di Biella.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra » (2142).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Santero, Gasparotto, Caporali e Zelioli hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (2141).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 22, 23, 24, 25 e 29 corrente sono le seguenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifiche di alcune disposizioni (Sezione I, Capo I, e Sezione I, Capo II del titolo I del II libro e titolo II del III libro) del Codice penale » (2134), d'iniziativa dei senatori Rizzo Domenico ed altri;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti » (2133), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri, previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

« Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra » (2135);

« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » (2137);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene » (2132), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Concessione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo "Fiera del Levante" di Bari » (2131), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni:

« Conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni » (2136), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Cerica ha presentato, a nome della Commissione speciale per l'esame dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, la relazione sul disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Consiglio regionale della Sardegna ha trasmesso, a norma degli articoli 71 e 121 della Costituzione e in relazione agli articoli 51 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, il seguente disegno di legge: « Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di minerali ».

Il disegno di legge trovasi già all'esame della Camera dei deputati.

Relazione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sull'Istituto di previdenza dei dipendenti degli enti locali.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto di previdenza per i dipendenti degli enti locali per l'anno 1950.

Tale relazione è depositata presso la Segreteria, a disposizione dei Senatori.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1951-52 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (2041) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo » (1894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni » (1818);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno » (2112);

« Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 » (2070) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Stanziamento in un unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali » (2076);

« Disposizioni relative al personale di gruppo *A* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2106).

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Provvedimenti vari in materia di assegni familiari » (2080) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Presentazione di disegni di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per conto del Ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2143);

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2144);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2145);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2146);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2147);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2148);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2149);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2150);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2151).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione, per conto del Ministro del tesoro, dei predetti disegni di legge.

Fo presente all'Assemblea che si tratta dei nove stati di previsione che l'anno scorso furono assegnati, per il primo esame, alla Camera dei deputati, alla quale saranno invece assegnati quest'anno gli otto stati di previsione che il Senato esaminò per primo nel 1951.

Questi stati di previsione saranno trasmessi alle Commissioni competenti con l'invito ad accelerarne l'esame, in modo che presto se ne possa fare la discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista ». Ricordo che ieri fu approvato il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione, corrispondente all'articolo 2 del disegno di legge. Furono poi approvati i primi tre commi del nuovo testo dell'articolo 2, corrispondente all'articolo 1 del disegno di legge, restando sospesa la discussione del quarto comma su richiesta del senatore Rizzo Domenico.

In seguito alle osservazioni fatte dal senatore Rizzo Domenico, la Commissione ha così rielaborato la formulazione del quarto comma del predetto articolo 2:

« Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, organizzatori o dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo la privazione dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale ».

I senatori Bisori, Tosatti, Canaletti Gaudenti, Panetti, Farioli, Varriale, Merlin Umberto, Russo e Genco hanno però proposto la soppressione del comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per illustrare questo emendamento.

BISORI. Il sistema di pena che ieri il Senato approvò, nonostante il parere contrario del Ministro e col voto contrario di pochi senatori, fra i quali ero anche io, configura varie categorie di sanzioni.

Prima categoria: pei promotori, organizzatori e dirigenti di un ricostituito partito fascista che abbia carattere di organizzazione armata o paramilitare o faccia uso di mezzi violenti di lotta, la sanzione comminata è della reclusione da cinque a dodici anni. Qualora questa sanzione venga effettivamente irrogata, la condanna importerà automaticamente, data

l'entità della pena, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Quindi, per questi casi, il quarto comma che ora discutiamo è superfluo.

Seconda categoria: pei promotori, organizzatori e dirigenti di un ricostituito partito fascista che non abbia carattere di organizzazione armata o paramilitare e non faccia uso di mezzi violenti di lotta, la sanzione comminata e della reclusione da tre a dieci anni. Qualora anche questa sanzione venga effettivamente irrogata, in questi casi la condanna importerà, data l'entita della pena, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, secondo l'articolo 29 del Codice penale. Quindi, anche in questi casi, siccome il quarto comma che discutiamo vorrebbe una parziale interdizione dai pubblici uffici appunto per cinque anni, il comma è superfluo.

Terza categoria: pei partecipanti a un ricostituito partito fascista, armato o no, violento o no, la sanzione comminata è della reclusione, secondo i casi, da uno a tre anni o fino a due anni. Al solito, quando verrà irrogata una effettiva pena di tre anni il comma che discutiamo sarà superfluo perchè la condanna importerà *ex lege* interdizione dai pubblici uffici appunto per cinque anni.

I casi in cui il comma che discutiamo dovrebbe trovare applicazione sarebbero quelli in cui — o per applicazione di circostanze attenuanti quando sarebbe irrogabile una pena non inferiore ai tre anni, o perchè è stabilita una pena edittale inferiore ai tre anni — la pena sarà, in concreto, inferiore appunto ai tre anni. È unicamente a questi casi che il comma proposto dalla Commissione vuol riferirsi.

Per questi casi la Commissione vorrebbe che, pur non essendo applicabile l'articolo 29 del Codice penale, venissero applicate talune delle pene accessorie stabilite nell'articolo 28. Precisamente vorrebbe che pei promotori, organizzatori e dirigenti vi fosse, secondo il numero 1 del secondo comma dell'articolo 28, privazione per cinque anni « del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico »; e che vi fosse, secondo il numero 2 del secondo comma dell'articolo 28, privazione « di ogni pubblico ufficio, d'ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, ecc. ».

La Commissione vorrebbe pure che pei semplici partecipanti vi fosse privazione per cinque anni « del diritto di elettorato o di eleggibilità, ecc. » secondo il numero uno del secondo comma dell'articolo 28.

Osservo subito che — perfino se il giudice penale accordasse la sospensione condizionale della pena, come potrebbe nei casi previsti dall'articolo 163 del Codice penale — questa sospensione non si estenderebbe, per l'articolo 166, alle pene accessorie, come questa della perdita dell'elettorato, dei pubblici uffici, eccetera. Osservo anche, per quanto riguarda gli uffici e servizi pubblici, che l'effetto di questa pena accessoria non sospendibile consiste — lo dico con parole che ho tratte dal Manzini, io che non sono penalista — « nell'incapacità di concorrere o di essere altrimenti nominati ad uffici amministrativi e giudiziari » e « nella privazione dell'ufficio o dell'incarico ottenuto ». Tutto questo — come spiega il Manzini — nei riguardi di ogni pubblico servizio.

Potrebbero dunque esserci, secondo il comma che la Commissione ci propone, dei condannati ad una piccola pena con la condizionale, i quali però, per effetto della condanna, non potrebbero per cinque anni più concorrere ad alcun pubblico ufficio, perderebbero il posto, se già l'hanno, perderebbero l'elettorato, eccetera.

Non sono d'accordo con la Commissione in questa proposta.

Non amo ripetermi, e perciò non dirò nuovamente quanto già accennai ieri sera circa le questioni di costituzionalità che si potrebbero sollevare sul comma che la Commissione propone.

Mi limito a pormi su un terreno di equità e di politica. Dico che — se anche la Costituzione ci autorizzasse, come la maggioranza della Commissione ritiene, a stabilire per reati come quelli che questa legge configura la perdita dell'elettorato, della capacità di accedere a pubblici uffici, eccetera — non sarebbe equo, secondo me, e non sarebbe politicamente opportuno che noi comminassimo quella perdita a carico di chi concorre in movimenti che solo dopo concordi e univoci giudicati penali il cittadino potrà sapere se vengono davvero considerati, o no, ricostituzione del disciolto partito fascista, in relazione al complesso articolo 1 che ieri è stato votato. Stiamo al Codice penale, onorevoli colleghi, e non scendiamo ad odiose disposizioni speciali sull'elettorato ed i

pubblici uffici, in materia discutibile come quella che stiamo esaminando! (*Applausi*).

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Non condivido l'opinione dell'onorevole Bisori e sono fermamente convinto che il testo proposto dalla Commissione, e rielaborato questa mattina su mia sollecitazione, dopo la preghiera di rinvio rivolta ieri sera per un dubbio manifestato in Aula, non solo è perfettamente aderente ai princìpi costituzionali, ma è perfettamente aderente alla legislazione vigente. Non c'è dubbio che, se anche la Costituzione lo consente, noi, Parlamento di un Repubblica lealmente democratica, dovremo guardarci dal comminare con facilità decadenze e sospensioni dall'esercizio dei diritti civili od anche solo dei diritti elettorali per i casi di indegnità morale, che pur sono espressamente considerati dalla Costituzione. Non c'è parimenti dubbio, però, che l'altra ipotesi considerata dal testo costituzionale, la sospensione o la privazione di questi diritti in funzione e come conseguenza di condanna penale, rappresenti un istituto di uso generale.

Quando il testo ministeriale ripreso dalla Commissione e, oserei dire, precisato dalla Commissione, stabilisce che resta ferma la disposizione dell'articolo 29, non fa altro che richiamare la disposizione della legge ordinaria. Il Codice penale prevede: condanna a pena superiore ai cinque anni, interdizione perpetua secondo la formula dell'articolo 28; condanna a pena superiore ai 3 anni, interdizione temporanea secondo la formula dell'articolo 28, estensibile cioè da uno a cinque anni. Aggiunge qualche cosa la formulazione del disegno di legge elaborata dalla Commissione? Sì, aggiunge qualche cosa: una comminatoria non di interdizione ma di uno degli effetti, fra i molteplici effetti dell'interdizione temporanea o perpetua, che è quello della privazione del diritto elettorale per le ipotesi di condanna anche inferiore ai tre anni.

Orbene, io potrei consentire con l'onorevole Bisori perchè si depennasse questo dalla legge; potrei consentirlo, ma non si arriverebbe affatto alla conclusione alla quale aspira l'onorevole Bisori. La privazione del diritto di iscrizione nelle liste elettorali non dipende affatto dal Codice penale come effetto dell'interdizione accessoria a determinate sentenze di condanna, ma dipende dalla stessa legge elettorale. Per la legge elettorale del 7 ottobre 1947, in base alla quale si opera la revisione annuale delle liste elettorali, la condanna per una serie numerosissima di reati, alcuni dei quali addirittura contravvenzionali, per esempio il gioco d'azzardo, ed alcune contravvenzioni considerate dal testo unico della legge di pubblica sicurezza, importano la cancellazione dalle liste elettorali. Nella legge del 1947, poi, con una disposizione a parte, è prevista la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano riportato condanna per uno qualunque dei reati previsti nel decreto del 1945 e poi, successivamente, nella legge del 1947, che mirarono a reprimere le manifestazioni di attività fascista.

Quando il disegno di legge ministeriale riprende, quindi, il divieto di esercizio dei diritti elettorali per coloro che abbiano riportato condanna — condanna irrevocabile, si badi — per il maggiore dei reati previsti da questa legge, in sostanza nonchè aggravare finisce con l'attenuare la disposizione della legge elettorale del 1947, la quale prevede questa privazione anche per le minori ipotesi di reato che si concretino in attività fascista o neofascista.

Allora io domando: se sopprimiamo questo, resterà in vigore la legge elettorale del 1947? Indubbiamente sì.

BISORI. Ma non si riferisce a questa legge!

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Ma si riferisce esattamente a tutte le manifestazioni di attività fascista o neofascista! E mi scusi, onorevole Bisori, ma quando noi ci occupiamo di questa legge, mi pare che sia una premessa pacifica, non facciamo che riprendere in esame la stessa materia che fu già oggetto del decreto del 1945 decaduto nell'ottobre 1947 e della legge 3 dicembre 1947 che si sostituì a quel decreto. Ora stiamo procedendo appunto alla modifica della legge 3 dicembre 1947 e, anzichè incostituzionale, anzichè inopportuna, mi pare, viceversa, che questa disposizione non rappresenti che la ripetizione attenuata delle comminatorie contenute nelle leggi precedenti. Ecco perchè

non solo non sono affatto esitante circa la sua opportunità, ma mi preoccuperei, per contrario, se in una legge che vogliamo più efficace per essere operante, dovessimo dimenticare quella che è forse la sanzione più seria: se si vuole evitare di ritrovarci di fronte, con i medesimi diritti, non chi ci ha privato di quei diritti per venti anni, ma coloro che, dimentichi della catastrofe, vorrebbero ripetere ai danni nostri e di tutti gli italiani lo sciagurato esperimento.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento Bisori.

DONATI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha stabilito di proporre all'Assemblea di procedere all'emendamento del testo con l'aggiunta della formula « in ogni caso », da inserirsi dopo le parola « per un periodo di cinque anni ». Su questo punto ha già osservato il senatore Bisori che se intervenisse una condanna con un minimo di cinque anni automaticamente entrerebbe in vigore la norma comune prevista dagli articoli 28 e 29 del Codice penale per cui si fa luogo alla erogazione anche della limitazione dei diritti civili e politici. È da prevedersi, tuttavia, il caso — ed è appunto per questo che il senatore Rizzo propose ieri di sospendere la discussione perchè si potesse meglio calibrare il testo in esame — in cui vi sia applicazione in concreto di una pena inferiore ai cinque anni per attenuanti o altro per cui non verrebbe comminata la sanzione accessoria. Di qui la necessità di aggiungere la formula « in ogni caso ». Dobbiamo concludere, pertanto, onorevole Bisori, che non sussiste la denunciata inutilità dell'inserimento, nella attuale legge, di questa precisa norma secondo lei applicabile automaticamente, per il fatto che è a prevedersi il caso in cui per il reato maggiore venga erogata una pena inferiore a cinque anni.

Per quanto riguarda il reato minore, commesso dal partecipante condannabile anche soltanto fin a un anno, se è vero quanto assume lo stesso onorevole collega e cioè che la sospensione condizionale della pena corporale non implica di per se stessa la sospensione condizionale della pena accessoria — e in ciò è intervenuto molto esaurientemente il senatore Rizzo — si rileva che per la peculiarietà del reato, punibile, in via afflittiva, con pena sospensibile, perchè nel limite dei dodici mesi, anche a scopo ammonitivo, deve stabilirsi la applicazione della misura accessoria come mezzo di più sicura efficacia preventiva. Anche in questo caso, dovrà comminarsi, sempre per un periodo di cinque anni, la sanzione prevista dal numero 1, secondo comma, dell'articolo 28 del Codice penale e cioè l'interdizione temporanea « del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico ».

L'onorevole Rizzo mi ha fornito anche lo spunto per un'altra considerazione che non può essere assolutamente pretermessa nella discussione che ci occupa. Proprio la legge che può chiamarsi fondamentale per il riconoscimento ai cittadini e la disciplina dell'elettorato attivo, esattamente la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, prevede all'articolo 2 una lunga sequela di casi in cui è interdetto l'esercizio dell'elettorato attivo a inabilitati per minorazione psichica, falliti, ammoniti, pregiudicati in genere, e al suo n. 7, prescrive tassativamente che non sono elettori i condannati per una lunga serie di reati ivi compresi, oltre a quelli convinti di crimini e di rilevante attività fascista, coloro che hanno subìto condanne per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativo al meretricio, i tenutari, ancorchè non condannati, di fornici e i concessionari di case da gioco. Ora, se tanto è già stabilito dalla legge, noi non poniamo in essere alcuna innovazione agli istituti, ma praticamente non facciamo che applicare quanto già previsto dalle leggi vigenti. La Commissione ritiene di insistere, adunque, su questa formula così come dianzi ho precisato e invita il Senato a respingere l'emendamento Bisori e a votare il testo dalla stessa avanzato.

Propone inoltre la modifica della seconda parte del quarto comma in questi termini: « La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo la privazione dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale ».

PRESIDENTE. Senatore Bisori, insiste nel suo emendamento?

BISORI. Insisto, rilevando che nulla mi si è risposto per quanto riguarda i pubblici uffici,

e rilevando anche che la legge del 1947 reca un'elencazione di testi che verranno meno con questa nuova legge e che sono anteriori alla Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, la legge da noi presentata s'ispira al criterio di diminuire le pene restrittive della libertà personale, per aumentare le pene accessorie, in modo particolare la privazione del diritto elettorale; e ciò per una considerazione di carattere squisitamente politico. Volevamo evitare che con questa legge si creassero delle vittime, mandando in carcere per lungo periodo di tempo i responsabili di attività fasciste anche se criminose, e colpendo con pene che ci sembravano più adeguate alla natura del reato. In realtà la nuova formula proposta dal Governo e accettata dalla Commissione si presenta più favorevole per gli imputati in confronto alla vecchia legge e al sistema del Codice penale, perchè, per l'articolo 29, una condanna alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore a tre anni provoca l'interdizione, per la durata di anni cinque, da tutti i pubblici uffici indicati dall'articolo 28, il che vuol dire non solo la perdita dell'elettorato attivo e passivo, ma la perdita dell'impiego, della pensione, dell'ufficio di tutore ecc.

BISORI. « Fermo restanto d'articolo 29 », dice il testo della Commissione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Fermo per il caso che si abbia una condanna superiore ai cinque anni. Si applica allora la regola normale. Ma accettando il testo del Governo e della Commissione, quando si ha una condanna alla reclusione non inferiore ai tre anni, si ha la perdita non di tutti i diritti previsti dall'articolo 28 del Codice penale, ma soltanto di quelli previsti dai numeri 1 e 2. Quindi anche da questo punto di vista la legge è più favorevole agli imputati di quanto non lo sia la legge del 1947 e di quanto non lo sia lo stesso Codice.

La situazione peggiore è quella di coloro che avessero a subire una pena inferiore ai tre anni. Solo in questo caso, infatti, fissandosi una sanzione per la perdita del diritto dell'elettorato per cinque anni, abbiamo una situazione di sfavore. Essendo però la pena accessoria limitata esclusivamente al numero 1 dell'articolo 28, c'è un compenso e quindi un miglioramento sostanziale rispetto al Codice penale. Abbiamo voluto evitare di ripetere gli errori del passato che, colpendo le famiglie irresponsabili, creavano situazioni di vittimismo. Abbiamo inteso perseguire i colpevoli con sanzioni che in realtà non possono considerarsi persecutorie. Si può ammettere che un cittadino il quale opera contro le istituzioni democratiche, e viene condannato per questo fatto, possa usufruire dei diritti politici come tutti gli altri?

Citavo ieri il paragrafo 85 della legge 30 agosto 1951 della repubblica della Germania di Bonn. Vi è stabilito che per una condanna a tre mesi di reclusione possono essere erogati tre anni di sospensione dall'esercizio dell'elettorato. Anche il legislatore tedesco ritiene che, data la natura del reato, questa pena è la più adatta. Vuol dire che sbagliamo in due. Io in verità preferisco sbagliare in due che seguire il criterio del senatore Bisori, che ci porterebbe a stabilire che si possa essere condannati per attività fascista e, nello stesso tempo, continuare a rivestire le cariche di sindaco o deputato; il che sarebbe veramente in contrasto netto con tutte le ragioni che hanno ispirato la presente legge.

Per queste considerazioni prego il Senato di voler respingere l'emendamento Bisori e di voler approvare il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti l'emendamento del senatore Bisori, il quale ha la precedenza in quanto propone la soppressione del comma in discussione. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si procederà ora alla votazione del quarto comma dell'articolo in esame, nella nuova formulazione proposta dalla Commissione.

Prima, però, mi permetto di fare osservare che, per una maggiore chiarezza del testo legislativo, sarebbe forse opportuno inserire, dopo le parole: « per lo stesso periodo », le altre: « di cinque anni ».

TUPINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il quarto comma risulta allora definitivamente così formulato:

« Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, organizzatori o dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numero 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al quinto comma dell'articolo in esame, che — ricordo ancora una volta — corrisponde al testo originario dell'articolo 1.

Tale comma involge due questioni: quella relativa allo scioglimento dell'associazione o del movimento che abbia ricostituito il disciolto partito fascista e quella relativa alla confisca dei beni dell'associazione o del movimento stessi. Trattandosi di due questioni egualmente importanti, ritengo opportuno che siano discusse separatamente.

Per quanto riguarda la prima questione, fo presente che lo scioglimento dell'associazione o del movimento che abbia ricostituito il disciolto partito fascista è preveduto come conseguenza necessaria della sentenza con la quale il giudice penale accerta la ricostituzione. Si tratta di vedere da quale organo lo scioglimento debba essere disposto. Secondo la legge 3 dicembre 1947 e secondo il progetto del nuovo Codice penale, la facoltà di scioglimento è attribuita all'Autorità giudiziaria: in questo stesso senso dispone il quinto comma dell'originario articolo 1, nel testo governativo e nel primitivo testo della Commissione. Nel testo della Commissione ora in esame non si fa più alcun accenno alla questione dello scioglimento, ma si parla soltanto della confisca dei beni della associazione o del movimento per cui sia intervenuta sentenza di condanna. Il senatore Azara ha proposto un emendamento tendente ad attribuire al potere esecutivo la facoltà di ordinare lo scioglimento dell'associazione o del movimento per cui sia stata accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, dandone immediata notizia al Parlamento. Il senatore Cosattini, invece, ha proposto che, in base alla sentenza di condanna, il Ministro dell'interno abbia l'obbligo di disporre il predetto scioglimento.

Il senatore Terracini, infine, ha presentato un emendamento, con il quale propone che lo scioglimento sia disposto con legge. È questo il solo emendamento in cui lo scioglimento non sia conseguenza di una sentenza di condanna.

Do adesso lettura del quinto comma del nuovo testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione nella sua ultima formulazione:

« Con la sentenza di condanna il giudice ordina la confisca dei beni dell'associazione o movimento ».

Comunico quindi che l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Azara, insieme con i senatori Carboni, Varaldo, Greco, Santero, Zane, Buizza, Vaccaro e Monaldi, è così formulato:

« Qualora dalla sentenza di condanna risulti accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, l'Autorità governativa può ordinare lo scioglimento dell'associazione o del movimento, dandone immediata notizia al Parlamento. Allo scioglimento consegue la confisca dei beni del movimento o dell'associazione ».

Invito il senatore Azara a svolgere la prima parte di tale emendamento, relativa alla facoltà di scioglimento dell'associazione ritenuta neo-fascista.

AZARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi.

Il nostro Presidente ha riassunto in modo ammirevole, com'è sua abitudine, i termini della questione, ed io non mi intratterrò, per non farvi perdere del tempo, a riassumerli ancora. Debbo però fare una premessa. Mi sono sempre astenuto da qualsiasi intervento nei dibattiti avvenuti in quest'Aula su questioni di natura puramente politica, e mi sarei anche astenuto da questo intervento se, con l'ultimo comma dell'articolo primo (prima edizione) del testo, della Commissione e del testo governativo, non fosse venuta sul tappeto una questio-

ne di carattere costituzionale, che tocca direttamente l'autorità giudiziaria e la sua funzione. Ho ritenuto perciò necessario illustrare brevemente il mio emendamento; e, quando debbo assumere qualche responsabilità, sono abituato ad assumerla direttamente e non sono certo le minacce che possono farmi retrocedere.

La relazione ministeriale giustifica la disposizione, di cui ora discutiamo, richiamando l'articolo 10 della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che è stato pure richiamato testè dal nostro Presidente, e che è così formulato: « Nei casi previsti dall'articolo primo, con la sentenza di condanna si ordina la scioglimento dell'organizzazione ».

Si dice, infatti, nella relazione governativa all'articolo stesso: « La norma che rimette all'autorità giudiziaria l'accertamento della esistenza delle condizioni previste dalla legge per aversi la ricostituzione del disciolto partito fascista e il conseguente scioglimento del movimento o dell'associazione, ripetendo l'eguale norma contenuta nell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, vuole costituire conferma e ossequio alla esigenza democratica di offrire le più sicure garanzie a favore dei movimenti o delle associazioni incriminate ».

Posso essere grato di questa attestazione di fiducia che si dà alla Magistratura, ma ho, tuttavia, il dovere di richiamare l'attenzione del Senato sul pericolo che corriamo quando assegnamo ai magistrati compiti ai quali — nell'esercizio delle loro funzioni, che sono delicate e difficili — devono rimanere assolutamente estranei.

Devo rilevare inoltre che il citato articolo 10 della legge del 1947 è rimasto finora inapplicato, ed il Ministro proprio ieri ce ne ha spiegato le ragioni. Comunque, esso è precedente alla promulgazione della Costituzione della Repubblica — con buona pace del mio amico Sanna Randaccio, che mi dispiace non vedere qui — Costituzione la quale, indicando la funzione attribuita agli organi giudiziari, l'ha chiaramente limitata, e giustamente limitata, al campo giuridico.

Debbo rilevare altresì che, mentre la legge del 1947 aveva una impostazione di carattere individuale, in quanto, come dice la stessa relazione ministeriale era « informata al criterio di una repressione essenzialmente rivolta verso i singoli », questo progetto, almeno per quanto riguarda l'ultimo comma che discutiamo, ha indubbiamente una impostazione diversa, perchè, dice ancora la relazione ministeriale: « scopo essenziale della legge all'infuori di ogni intento di persecuzione deve essere quello di garantire con concreta efficacia il Paese contro l'azione di associazioni o movimenti che perseguano, sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione del disciolto partito fascista e di prevenire perciò la possibilità che risorgano movimenti politici che si sono addimostrati nefasti e deleteri per il Paese e contro i quali la Costituzione ha sancito un espresso divieto ». Ora, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello politico la formulazione mantenuta anche dalla Commissione prima, fino al momento in cui si è avuta la discussione, non rispondeva alla divisione dei poteri o — se non vogliamo seguire la definizione di Montesquieu — almeno alla ripartizione delle funzioni attribuite dalla Costituzione rispettivamente ai vari organi costituzionali. La Magistratura ha, infatti, il compito costituzionale di dare ai cittadini la certezza del diritto interpretando rettamente e, quanto più è possibile, con uniformità di criterio interpretativo, le leggi che il Parlamento ha approvato e il Presidente della Repubblica ha promulgato. Nel campo penale, nel quale questa legge si inquadra, il magistrato ha il dovere di accertare i fatti considerati delittuosi dalla norma giuridica — ed in ciò si esplica appunto la funzione squisitamente tecnica e, come ho detto testè, difficile — del giudice, che deve esaminare se con quei fatti si integra la violazione della norma. In caso affermativo egli deve senz'altro irrogare la pena; e con questo si esaurisce non soltanto l'interpretazione della legge ma anche la sanzione punitiva e si pone il punto conclusivo alla funzione del magistrato penale, che ha dato, proprio con la sua sentenza, la certezza della violazione del diritto. Mi guardo bene dall'escludere che con la legge si possano stabilire altre sanzioni oltre quella della perdita della libertà personale, sanzioni sulle quali non intendo certo fare in questo momento una disquisizione tecnica, anzitutto perchè vi annoierebbe, poi perchè potrebbe essere fatta, con molta maggiore competenza e precisione, da maestri del diritto penale che abbiamo tra noi e infine perchè non sarebbe essenziale per lo scopo. Qui basta affermare che lo scioglimento di un partito o di un movi-

mento, è un atto politico-amministrativo, che non può e non deve essere attribuito ai magistrati, i quali non devono essere spinti, anzi obbligati da un tassativo precetto legislativo a fare nelle sentenze cose estranee alla loro funzione. Mi auguro, pertanto, che la Commissione e il Governo vogliano accettare e che il Senato voglia approvare l'emendamento con il quale l'autorità governativa è sostituita a quella giudiziaria nel provvedere allo scioglimento dell'associazione o del movimento, che risulti violatore del divieto posto dal primo comma della XII fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione alla riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Si aggiunge nel mio emendamento che l'autorità governativa deve dare al Parlamento « immediatamente » — e desidero accentuare questa parola — la notizia dello scioglimento del partito o del movimento. Il senatore Terracini di questa aggiunta ha fatto un bersaglio della sua garbata ironia dialettica, dicendo che, tutto sommato, non è necessaria una tale comunicazione al Parlamento, perchè la notizia può ugualmente aversi attraverso i giornali. Io non voglio far torto all'esperienza, anzi alla maestria parlamentare dell'egregio collega e neppure all'acutezza del suo ingegno nel dilungarmi a dimostrare che ben diversa è — sia dal punto di vista costituzionale sia da quello pratico — una cronaca giornalistica da una comunicazione, che la legge impone al potere esecutivo di fare prontamente e formalmente al Parlamento proprio al fine di eccitarne l'azione di controllo su un provvedimento, il quale deve essere fatto dal potere esecutivo perchè riguarda l'ordine pubblico e quindi è di sua competenza e non di competenza del potere legislativo e giudiziario.

Con l'emendamento, a mio modesto avviso, vengono ad essere collegati i vari elementi giuridici, esecutivi e politici di questo complesso provvedimento di attuazione della Costituzione. In sostanza: la magistratura compie l'opera di accertamento dei fatti e fissa le pene; il potere esecutivo provvede allo scioglimento con quel minimo di discrezionalità che la formula gli consente, e che gli si deve lasciare perchè può accadere che fatti successivi inducano a soprassedere eventualmente allo scioglimento stesso; e, infine, il Parlamento è messo subito in condizione di potere, dal punto di vista politico, valutare il provvedimento e trarne le conseguenze che riterrà opportune.

E non parliamo, onorevole Sanna Randaccio, della Corte costituzionale; e tanto meno, onorevole Terracini, possiamo prendere a modello l'Alta corte di giustizia dell'antico Senato, che aveva funzione e struttura ben diverse. La Costituzione assegna alla Corte costituzionale altri compiti importanti e altissimi. Se noi le attribuissimo compiti che la Costituzione non prevede, anzitutto violeremmo la Costituzione e poi snatureremmo la Corte mentre dovremmo esserne i custodi, anche se non ci sentissimo arsi da quella fiamma che costantemente si sprigiona dal cuore buono e puro dell'onorevole Conti.

I miei valenti contraddittori, del resto, conoscono benissimo la sagoma della Corte costituzionale; ma, occorrendo, se volessero perdere un brevissimo spazio di tempo, potrebbero dare un'occhiata agli articoli 134 e 137 della Costituzione e si persuaderebbero di quello che io dico; a meno che non preferissero lasciare temporaneamente prevalere sulla finezza del giurista la dialettica dell'avvocato.

Ecco, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, quali sono stati i motivi per cui ho ritenuto doveroso proporre il mio emendamento. Ma poichè durante la discussione generale si è accennato da varie parti a possibilità di conflitti tra potere esecutivo e potere giudiziario e da qualcuno — mi pare dal senatore Sanna Randaccio — si è parlato, addirittura, di ribellione della Magistratura, è bene chiarire che i magistrati non devono nè fare, nè modificare le leggi, nè in alcun modo sottrarsi all'assoluto dovere di applicarle esattamente così come le ha legittimamente approvate il potere legislativo. In questa sede non dobbiamo preoccuparci affatto di approvare e di non approvare un disegno di legge sol perchè ci sorge il dubbio che i magistrati rifiutino di applicarne le norme o le eludano. In ciò mi trovo d'accordo con l'onorevole Terracini. I magistrati, nelle loro quasi totalità, hanno fatto e continueranno a fare il loro dovere, tutto il loro dovere — con gioia quando la legge è considerata buona da chi deve applicarla, con amarezza, ma senza esitazione, quando è considerata non buona — ma non si sottrarranno al loro com-

pito. Una sola ribellione di magistrati possiamo segnalare, ma non alla legge, bensì ad un potere, che non era più legittimo e che pretendeva che venisse riconosciuta legittimità alla arbitraria sua volontà imposta con le minacce e con la violenza.

Una volta toccato questo argomento, mi si consenta di ricordare al senatore Parri, che, anch'egli ha accennato a crisi della Magistratura — nel suo discorso che ho ascoltato non soltanto con l'attenzione dovuta alla persona che lo pronunciava ma anche con crescente commozione per la nobiltà e l'altezza del suo contenuto — che nel libro d'oro della Resistenza sta una pagina (qualche volta esaltata, qualche volta minimizzata a seconda dei momenti e delle esigenze della polemica ma che nessuno potrà mai cancellare) una pagina che fa onore alla Magistratura e che possiamo con fierezza ricordare: quella pagina è stata scritta dai magistrati della Cassazione, i quali sono stati seguìti da tutti gli altri magistrati e dai funzionari delle amministrazioni dello Stato.

Non, dunque, diffidenza verso l'opera della Magistratura e neppure verso quella del potere esecutivo mi ha indotto a presentare il mio emendamento, ma solo l'imperioso, legittimo desiderio di dare al popolo le massime garanzie costituzionali da parte di tutti i poteri, quando sono in gioco libertà fondamentali che la Costituzione ha assicurato ai cittadini e che sono ormai consacrate anche nel diritto delle genti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Cosattini ha presentato il suo emendamento come articolo 4-*bis*, ma si tratta, in sostanza, di una proposta di modificazione al quinto comma dell'articolo che stiamo discutendo. Esso, infatti, è così formulato:

« Qualora in applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge intervenga sentenza di condanna, questa ordina la confisca dei beni del partito, delle associazioni, o del movimento oggetto del reato.

« La sentenza è comunicata al Ministero dell'interno, che dispone lo scioglimento delle associazioni relative ».

Poichè della questione relativa alla confisca dei beni il Senato si occuperà successivamente, invito il senatore Cosattini a svolgere l'ultima parte del suo emendamento.

COSATTINI. Brevissime considerazioni. In seno alla Commissione era sorto vivace contrasto nel determinare a chi competesse la pronuncia dello scioglimento dell'associazione o del movimento che insorgesse, in ispregio al divieto vigente della Costituzione, e rappresentasse nella sostanza riorganizzazione, ricostituzione o riviviscenza del partito fascista.

Avevasi in origine il progetto governativo, che commetteva l'ordine dello scioglimento al magistrato, ma apparve evidente come esulasse dal compito ordinario della magistratura il determinare una conseguenza così grave delle pronunce che essa sarebbe stata per emettere. Poichè tutto l'àmbito della funzione giudiziaria si esaurisce nell'accertamento di responsabilità personali, che possono avere riflesso indiretto sulla esistenza delle organizzazioni politiche, ma che indubbiamente rimangono sempre, seppur proiettate in un campo collettivo, responsabilità personali. E le pronunce del magistrato da tale linea non potrebbero mai esorbitare. Quindi non si comprenderebbe come la Magistratura potrebbe pronunciare sanzioni di natura politica di così grave rilievo, come quelle di pronunciare lo scioglimento dell'associazioni o dei movimenti, che fossero creati per far risorgere nel Paese il partito fascista.

Erasi pertanto ravvisato che nel progetto governativo ricorresse come una diversione di responsabilità nel demandare all'autorità giudiziaria la grave disposizione dello scioglimento di un movimento. Nessuno si nasconde che per questa via si incida profondamente nella osservanza del concetto astratto di libertà, quale ci viene dalle disposizioni della Costituzione e, soprattutto, si presuppone la valutazione di elementi politici e di conseguenze politiche di un tale provvedimento, che esulano dalla competenza e dai mezzi di cui dispone l'autorità giudiziaria per rendere il suo giudizio.

Vi è l'altra proposta, la applicazione della sanzione che dovrebbe essere funzione del Parlamento. Ma anche qui appare un po' difficile vedere come il Parlamento potrebbe esprimere un suo giudizio e concretare un suo intervento. Soprattutto sembra che su questo binario si incorra in una contaminazione tra

quella che è la funzione legislativa, propria del Parlamento e la funzione del potere esecutivo, cui spetta prendere concretamente disposizioni per mantenere l'ordine giuridico e difendere la Costituzione.

Il Parlamento dovrà essere informato dell'iniziativa che il potere esecutivo fosse per prendere attraverso le dichiarazioni generali del Governo in ordine alla politica propostasi. In particolare potrebbe pronunciare il suo giudizio in occasione della discussione del bilancio dell'Interno. Vi sono anche altri modi mediante i quali il Parlamento potrebbe intervenire, sollevando cioè l'argomento con una interrogazione o movendo una interpellanza o, andando ai casi più estremi, proponendo una mozione nella quale si impartiscano disposizioni, direttive e indirizzi in ordine alla linea politica che il Governo fosse tenuto a seguire in merito.

Ma non si vede come il Parlamento possa decidere direttamente un tale provvedimento, non intendendosi come un simile giudizio concreto possa essere oggetto di una legge. Si verte in un campo particolare che esige un provvedimento tangibile di polizia, mentre le leggi debbono essere di natura generale e di portata universale.

Mi rendo conto che lo sciogliere un movimento che abbia larghe radici nel Paese e muova larghe correnti possa rappresentare un fatto di notevole rilevanza politica: ma ciò rientra nell'àmbito della responsabilità governativa. Il vero problema è di cercare quale debba essere il modo in cui il Governo possa essere investito di una tale funzione.

Per quanto si è potuto apprendere dalla relazione che precede il disegno di legge, sembrerebbe che il Governo abbia inteso giustificare la sua inerzia, rendendo edotto il Parlamento della impossibilità in cui esso si è trovato di addivenire a una decisione, di prendere una iniziativa in questo campo per difetto di adatte e precise disposizioni che lo investano di un particolare potere in questa materia. Ma mi pare, anche se veramente non vi fossero disposizioni di ordine particolare (è inutile che vi richiami quelle ben note della legge di pubblica sicurezza o quelle che ricorrono nella legge comunale e provinciale, che attribuiscono al Governo poteri eccezionali e straordinari per i casi di urgenza, di emergenza) non può contestarsi che per i princìpi generali una simile disposizione indubbiamente rientra nel largo potere riconosciuto al Governo di prendere iniziative sotto la immediata propria responsabilità. È ovvio che in ragione di questa sua responsabilità domani esso dovrà della decisione presa rendere conto al Parlamento, e il Parlamento potrà discuterne e potrà anche censurarla e annullarla indirettamente attraverso un voto di sfiducia dato al Ministro o all'intero Governo, in maniera che altre forze, in obbedienza al deliberato delle Assemblee e alla decisione del Parlamento, possano modificare le disposizioni prese precedentemente.

Ora io non vedo la necessità di investire formalmente il Governo di questa potestà, mediante una particolare disposizione. Ciò indubbiamente rientra nella sua funzione, che è sempre funzione di esecuzione di direttive generali politiche che vengono tracciate dal Parlamento nella linea tracciata per tutta la politica del Paese.

In questo campo il Governo, sotto la sua responsabilità, ha facoltà di tale iniziativa anche senza una disposizione categorica che gli riconosca particolare potere. Ciò è in funzione di organo del potere esecutivo, responsabile dinanzi al Parlamento. La salvaguardia della Costituzione, il rispetto dell'ordine giuridico e politico sono insiti nel fatto della controllabilità dei provvedimenti che il Governo domani sarà per prendere.

Per contro non credo che sia una funzione del Parlamento sostituirsi a questa responsabilità, prendere in esame una situazione particolare quale è quella che potrebbe sfociare nello scioglimento di un partito. Ciò implicherebbe pericolo di una dannosa confusione di poteri, non essendo funzione del Parlamento assumere iniziative ed emanare provvedimenti di ordine così singolare e di natura così contingente, arrogandosi l'applicazione di sanzioni e valutazioni politiche, che postulano responsabilità di Governo.

Ritengo quindi che, in linea generale, nella sistemazione di cui ho tracciato nettamente il piano, si possa giungere a questa conclusione: che non può chiedersi all'autorità giudiziaria una pronuncia in questo argomento, che ugualmente non possa essere competenza del Parlamento intervenire direttamente con una deci-

sione, e che invece questa debba essere compito di Governo, nell'ambito della sua responsabilità verso il Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Cosattini, per semplificare la votazione, le fo presente che il suo emendamento, in sostanza, coincide con quello del senatore Azara, salvo due divergenze: secondo quest'ultimo, in seguito alla sentenza di condanna il Governo può disporre lo scioglimento dell'associazione o del movimento, laddove secondo il suo emendamento, in seguito alla sentenza di condanna, il Ministro dell'interno dispone senz'altro lo scioglimento; il senatore Azara, poi, aggiunge nella sua proposta che il Governo dovrebbe dare immediatamente notizia dello scioglimento al Parlamento.

Ella, senatore Cosattini, può aderire all'emendamento del senatore Azara, oppure insiste nel suo?

COSATTINI. Posso consentire anzi consento, che in luogo di dire senz'altro che il Governo dispone, in seguito ad una sentenza del magistrato, lo scioglimento, si dica « può », perchè rimane sempre nella responsabilità del Governo il prendere una tale iniziativa.

Mi permetto altresì di sottolineare la convenienza di togliere qualsiasi nesso di dipendenza tra la decisione che sarà per prendere l'autorità giudiziaria e l'iniziativa del Governo, il quale può disporre lo scioglimento a prescindere da qualsiasi pronuncia del magistrato, e soltanto potrà giovarsi delle pronunce del magistrato come di una specie di documentazione con cui dimostrare la violazione concreta della legge, legittimamente accertata. Ma, indipendentemente anche da una sentenza di condanna o di assoluzione, rimane nella facoltà del Ministro dell'interno di poter prendere una decisione in argomento.

PRESIDENTE. Questa tesi è in netta contraddizione con il testo del suo emendamento.

Passiamo ora alla proposta di modificazione del senatore Terracini, che è stato presentato come articolo 2-*bis*, ma che è in sostanza un emendamento sostitutivo del quinto comma dell'articolo in esame:

« Lo scioglimento di un movimento o di un partito che siano considerati alla stregua di una ricostituzione del disciolto partito fascista viene disposto con legge.

Una Commissione formata pariteticamente da deputati e senatori viene nominata all'inizio di ogni legislatura per istruire le denunce che verranno presentate in materia e per presentare le proposte conseguenti al Parlamento ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Dallo svolgimento della discussione mi pare che si possa per intanto trarre una prima conclusione, e cioè che la procedura prevista nel disegno di legge e mantenuta nel testo elaborato dalla Commissione non ha più fautori in quest'Aula. Era una procedura che prevedeva che nella sentenza stessa che accerta la ricostituzione del disciolto partito fascista dovesse contenersi la disposizione del suo scioglimento. Ci troviamo ora di fronte ad una serie di emendamenti — e ve ne è un altro che non è ancora stato presentato, ma che conosco per aver aver partecipato alla discussione fattane in Commissione — a tenore dei quali tutti, se si richiede sempre una sentenza accertatrice dei fatti, si deferisce poi al potere esecutivo l'atto formale dello scioglimento, a lui rimesso in via obbligatoria o facoltativa. A me pare che si sia già raggiunto un ottimo risultato non dirò liberando la Magistratura — poichè questa evidentemente è sempre pronta ad assumersi le responsabilità che una legge voglia addossarle — ma disimpegnandola da una funzione che istituzionalmente non le si confà. Ma tutti gli emendamenti, salvo il mio, esigono come premessa necessaria allo scioglimento: una sentenza di magistrato. Questa avrebbe dunque solo più carattere accertativo nei confronti dello scioglimento, mentre conserverebbe il carattere sanzionatorio nei confronti degli identificati responsabili della riorganizzazione o dell'adesione al ricostituito partito fascista. Ora questa affermata necessità di una sentenza, come premessa all'atto di scioglimento, mi pare che contraddica anzitutto a quell'elemento di urgenza che è connaturato all'ipotesi. È vero, ci sono di quelli che amano coltivare le pianticelle nelle serre, e attendono non solo che esse nascano e crescano, ma anche che mettano foglie e fiori e forse anche frutti, prima di decidersi a classificarle secondo la classificazione di Linneo. Ma non credo che uomini politici, che uomini di governo pos-

sano abbandonarsi a queste comode piacevolezze da botanico dilettante.

La sentenza prevista deve essere evidentemente definitiva. È vero che qualcuno durante la discussione accennò alla possibilità che fosse sufficiente per lo scioglimento una prima sentenza. Ma riterrei ciò profondamente errato. Se si imbocca questa strada, la Magistratura deve avere resa una decisione definitiva, che non possa essere più appellata o comunque impugnata. Altrimenti si corre il rischio di creare delle situazioni di estrema complicazione, non soltanto politica ma anche giuridica.

Ora una sentenza di primo grado apre la strada non solo ad una di secondo e ad altra di terzo, ma anche a nuove sentenze di primo grado se quella di terzo rinvia per il giudizio all'istanza iniziale. I gradini di questa scala spiacevole possono dunque moltiplicarsi. La procedura che esige per lo scioglimento una prudente sentenza di condanna impegnerebbe così molto tempo, relativamente almeno all'urgenza della misura perseguita che, per il suo carattere stesso, presuppone un grave imminente pericolo.

Mi si potrebbe opporre che, a tenore dell'articolo 4 del disegno di legge, la competenza per questi fatti è attribuita alla Corte di assise ma più spesso al tribunale, ed allora si deve procedere con istruzione sommaria. Ma in primo luogo restano sempre i casi di rinvio alla Corte di Assise per i quali il rito sommario non è applicabile. E poi esso, nonostante la drasticità della locuzione, è spesso una procedura che si prolunga per mesi e mesi. Ancora una volta, quindi, la urgenza della difesa da un pericolo che si avverte prossimo e grave, verrebbe delusa.

D'altra parte, cos'è che suggerisce la richiesta di un intervento pregiudiziale della Magistratura, e cioè del potere che è riuscito a conservare dinanzi ai cittadini un'autorità morale maggiore di quella di cui gode il Parlamento, a non parlare del Governo? Forse l'inconsapevole desiderio di coprire con una maggiore garanzia di diritto un atto che viene ancora avvertito interiormente come contrario al diritto? Ma una legge promulgata è di per se stessa fondamento incontrovertibile di diritto. Onorevoli colleghi, non è dall'organo che procede a compierlo che un atto acquista la sua validità giuridica, ma bensì dal fatto che esso stesso derivi o si basi su una norma che abbia riscontro nell'ordinamento generale del diritto. Se noi stiamo discutendo da alcuni giorni della possibilità dello scioglimento di una associazione, se la maggioranza del Senato ha aderito a questa ipotesi, è perchè in noi vi è la certezza che una tale misura si richiama direttamente ad una norma della Costituzione. E, se non si riconoscesse che una norma costituzionale è fonte sicura di diritto, bisognerebbe dire che nel nostro Paese nessun diritto può più trovare sicuro fondamento.

Dunque non è che si voglia la sentenza per avere una garanzia giuridica in ordine allo scioglimento. Tale esigenza è più probabilmente dettata dalla preoccupazione che l'esecutivo, lasciato a se stesso, possa, nella sua discrezionalità, andare molto al di là del limite della discrezione. Non parlo addirittura di arbitri possibili; ma è troppo facile che un potere che non sia obbligato a chiedere sanzione o ratifica dei propri atti, un potere che si controlli da se stesso, possa abusare di una tale facoltà. Se pertanto si vincola nello stesso atto la responsabilità del potere giudiziario si pensa che il pericolo sia minore; si spera che la maggiore autorità morale del potere giudiziario copra la gravità della decisione dell'esecutivo.

Orbene, già dissi, onorevoli colleghi, che non so se la Commissione presenterà un certo emendamento che fu elaborato da lei stamane, o quanto meno se lo presenterà nella sua formulazione integrale, nelle sue due parti. Ma se lo presenterà, non può non farlo appunto nella sua interezza. Limitandosi alla prima parte, non farebbe infatti che ripetere l'emendamento del senatore Cosattini, il quale a sua volta, come già notò il nostro Presidente, coincide con l'emendamento del senatore Azara. Orbene nella sua seconda parte codesto emendamento della Commissione propone che il potere esecutivo possa anche direttamente procedere allo scioglimento di un ricostituito partito fascista senza che vi sia stata una precedente procedura giudiziaria e una sentenza, quando cioè esso venga in possesso di tali elementi da convincerlo della presenza di un tale partito. Se la Commissione non presenterà l'emendamento mi perdoni questa piccola indiscrezione; ma resterebbe comunque il fatto che tutti i compo-

nenti della Commissione si sono stamane avvicinati per propria convinzione, più o meno, alla concezione che l'accertamento del carattere fascista di un'associazzione può farsi direttamente dall'esecutivo, senza bisogno di un'indagine e di una dichiarazione dell'autorità giudiziaria.

Ma se così è, mi pare che la strada è tutta aperta per giungere al mio emendamento, contro il quale nella discussione generale si è sollevata un'obiezione sola, poco fa ripetuta dal senatore Cosattini — quella che non siano probanti gli elementi di informazione che non abbiano subìto il vaglio della Magistratura. Ammesso invece il principio contrario, chi può dubitare che l'esame in parola possa essere molto meglio compiuto dal Parlamento anzichè dal Potere esecutivo? Innanzi tutto per la pubblicità con la quale vi si procederebbe; poi perchè la stessa parte interessata, probabilmente rappresentata in Parlamento, sarebbe partecipe della discussione. Aggiungo che, in problemi così delicati e complessi, la valutazione di 500 persone è più scrupolosa che non quella di 20 o 30, tanto più quando alle conclusioni dei cinquecento presenzia l'opinione pubblica, mentre il Governo, il Consiglio dei ministri decidono in camera chiusa, sfuggendo alla pubblicità necessaria.

La mia proposta, una volta che ci si è avviati sul piano della esclusione del giudicato della Magistratura, mi sembra dunque più opportuna, ed io confido che abbia l'accoglimento del Senato.

Aggiungo un'altra considerazione. Ci sono dei senatori che giudicano estranee alla natura del Parlamento simili funzioni. Ora, non per copiare pedissequamento dall'estero, ma limitandomi a quel metodo di legislazione comparata di cui ci si avvale ogni giorno, ricordo che non molto tempo fa, come tutti i giornali hanno dato notizia, il Governo australiano, volendo sciogliere quel partito comunista, presentò una legge al Parlamento. E poichè questa ebbe esito sfortunato (parlo dal punto di vista del Governo), dal piano della democrazia indiretta, attraverso alla consultazione dei rappresentanti del popolo, passando a quello della democrazia diretta, la proposta dello scioglimento del partito comunista fu oggetto di un *referendum*. Questo servì a dimostrare che, in quella occasione, il Parlamento aveva giustamente interpretato il pensiero del Paese, perchè il *referendum* respinse la proposta, così come già il Parlamento aveva fatto. La procedura che io propongo non è quindi nuova; essa è già stata sperimentata. D'altra parte mi pare che proprio il Ministro, nel corso della discussione generale, richiamò l'esempio della Svizzera dove, nel 1942, si procedette con legge allo scioglimento del partito comunista. Terreno noto dunque, e risultati che dànno affidamento della bontà del sistema. Senza ripetere le considerazioni che ho svolto nel corso della discussione generale, io mi sento dunque incoraggiato a chiedere al Senato di non porre, senz'altro, in disparte la mia proposta, ma di farne oggetto di esame, e possibilmente di accoglierla.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, da parte dei senatori Riccio, Persico, Fantoni, Bergmann, Conci, Boggiano Pico e Lanzara, è stato presentato il seguente emendamento, sostitutivo del comma in discussione:

« Qualora con sentenza risulti accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, il Governo ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento.

« Il Governo può sempre altresì procedere allo scioglimento e alla confisca dei beni qualora tragga comunque la prova dell'esistenza della suddetta ricostituzione ».

Il senatore Riccio ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

RICCIO. Tanto ieri che oggi, discutendosi in Commissione l'ultimo comma dell'articolo 2, si è rilevato che esso è intimamente connesso con l'articolo 5 e si è pensato altresì, questa mattina, che noi avremmo potuto discutere questo comma insieme con l'articolo 5. Ciò non è avvenuto. Ho presentato pertanto questo emendamento, peraltro fin da ieri presentato in Commissione, e che è pur esso intimamente connesso con l'articolo 5, ma che a mio parere può accettarsi, sia se questo articolo dovesse rimanere come è, sia se dovesse scomparire, perchè penso che il mio emendamento, contenendo il più, contenga anche il meno.

Io faccio due ipotesi distinte. O che il magistrato sia comunque investito già dell'esame di fatti che possano far ritenere avvenuta una ricostituzione del partito fascista, oppure che, indipendentemente da un procedimento giudiziario o in corso di esso, avvengano fatti tali da consigliare il Governo a procedere allo scioglimento di quella associazione o movimento vietati dalla legge e dalla Costituizione. Ed allora, le ipotesi essendo due, la conclusione è la stessa; cioè, se è già avviato il procedimento, sia o non sia seguìto di provvedimento di sospensione amministrativa, e venga la sentenza, e la sentenza accerti questa riorganizzazione, il Governo ordina lo scioglimento dell'associazione o movimento e la confisca dei beni. Ma può accadere che ci siano degli episodi imponenti, che non consentano di aspettare il lungo corso di un procedimento giudiziario, ed allora in questo caso funziona il secondo comma del mio emendamento, in cui si dice che il Governo può altresì procedere allo scioglimento e alla confisca dei beni « qualora comunque tragga la prova della esistenza ... ». Formulato organicamente così, l'emendamento mi pare risponda all'una e all'altra esigenza, e cioè valga sia nell'ipotesi in cui, investita l'autorità giudiziaria, la sentenza accerti la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ed allora, il Governo, emana l'ordine di scioglimento e della confisca dei beni; sia nell'ipotesi in cui fuori o durante il processo (ciò si desume dalla dizione del mio emendamento « comunque tragga la prova della esistenza ») il Governo tragga gli elementi che possono essere già acquisiti o anche estranei al processo, concorrenti con esso o da esso lontani nel tempo e nello spazio, ma di tale imponenza o urgenza da richiedere un pronto provvedimento.

Concludendo, a me pare che, sia pure in connessione con l'articolo 5 e salva rimanendo la sorte di detto articolo, che potrà mantenersi o escludersi, si possa seguire l'una e l'altra via, cioè dare anche alla Magistratura la facoltà di accertamento della riorganizzazione del disciolto partito fascista, ma, indipendentemente da ciò, dare al Governo la facoltà di sciogliere, quando si verifichino casi così imponenti o urgenti, o fatti molteplici che insieme diano tale imponenza o urgenza, da consigliarlo allo scioglimento dell'associazione o movimento e alla relativa confisca dei beni. (*Approvazioni*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avevo preparato un emendamento che coincide quasi letteralmente con quello del collega Riccio, al quale ho posto la mia firma; ma desidero svolgere alcuni argomenti che portano a questa conseguenza: cioè la distinzione fra le varie proposte fatte fino ad ora circa la scelta che noi siamo costretti a fare per arrivare alla formulazione definitiva dell'articolo.

Il Governo aveva nel suo articolo 2, ultimo capoverso, stabilito che « qualora nel giudizio penale venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, la sentenza ordina lo scioglimento dell'associazione o del movimento e la confisca dei beni », e la relazione giustamente metteva in rilievo che, non solo questa norma riproduceva l'articolo 10 della legge 3 dicembre 1947, che fu redatta dalla Assemblea costituente, prima ancora dell'approvazione della Costituzione, ma costituiva un omaggio ed un « ossequio all'esigenza democratica di offrire le più sicure garanzie a favore dei movimenti o delle associazioni incriminate », dando il potere di scioglimento alla più alta autorità dello Stato, all'autorità giudiziaria.

Il senatore Azara ha respinto questo omaggio, che il Governo intendeva fare alla Magistratura, soprattutto per ragioni di opportunità, perchè non è esatto che l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenze di condanna, non possa prendere altri provvedimenti: può annullare un testamento, una obbligazione, un riconoscimento di paternità, può dare tante altre disposizioni che escono fuori dagli stretti confini dell'accertamento di un reato e dell'inflizione di una pena; quindi potrebbe benissimo ordinare anche lo scioglimento di un partito politico.

Il senatore Azara si è preoccupato del dubbio che questa funzione politica possa snaturare quella prettamente giurisdizionale della autorità giudiziaria. Io questo dubbio non l'ho, comunque, una volta affacciata tale difficoltà, mi rendo perfettamente conto del ragionamento del senatore Azara. Non posso però aderire alla parte del suo emendamento che rende facoltativo dopo la sentenza lo scioglimento dell'associazione da parte del potere politico, per-

chè allora noi avremmo due cicli: il ciclo giudiziario, attraverso la sentenza del Tribunale, della Corte d'appello, e della Corte di cassazione — ciclo che può svolgerssi comodamente in un paio di anni — e poi il ciclo amministrativo, in cui il Governo dovrà fare nuovi accertamenti per stabilire se sia o no il caso di provvedere allo scioglimento dell'associazione; il che vorrebbe dire rendere quasi impossibile *a priori* l'applicazione di questa legge. A mio avviso, quindi, non si può in nessun modo accettare la seconda parte dell'emendamento dell'amico Azara.

Allora l'unica soluzione è di dare al potere amministrativo, cioè al Governo, la duplice facoltà: quella dello scioglimento obbligatorio, tutte le volte che la sentenza penale accerti la esistenza di un movimento, o di un partito a carattere prettamente fascista; e quella dello scioglimento facoltativo, con suo provvedimento amministrativo (cioè decreto del Prefetto nell'àmbito della Provincia, e decreto del Ministro dell'interno per tutto il territorio della Repubblica) se ritenga, per ragioni di ordine pubblico, e per altre cause urgenti, gravi e contingenti di non dover consentire un certo movimento a carattere fascista. In questo modo si avrebbe anche la garanzia della possibilità di un ricorso, o alla Giunta provinciale amministrativa, se si tratta di decreto prefettizio, o al Consiglio di Stato, se si tratta di decreto ministeriale, e quindi la via aperta per un giudizio superiore sulle ragioni di legittimità che hanno giustificato il provvedimento politico.

Vorrei dire ora una parola circa le altre due tesi che sono state qui sostenute. Escludo subito quella della Corte costituzionale, perchè essa non può avere questo potere, che non le spetta per legge.

PRESIDENTE. A questo proposito non è stato presentato alcun emendamento; si tratta soltanto dell'opinione del senatore Sanna Randaccio.

PERSICO. Vorrei poi osservare al senatore Terracini che non mi convince affatto la sua proposta. Ricordo anch'io l'esempio del 1942 della Svizzera e il recentissimo esempio dell'Australia; ma siamo in climi così diversi e in territori così differenti, con abitudini di libertà consolidata da secoli in Svizzera e nella giovane Australia attraverso l'adozione degli storici ordinamenti inglesi, che non mi sembra facile adottare anche da noi lo stesso criterio. Ciò tanto più che il sistema escogitato dal senatore Terracini è, come sempre, molto acuto, ma un po' troppo complicato. Egli dice: ci vuole una legge; questa legge si fa dopo l'istruzione di una Commissione formata paritetica-mente da senatori e deputati, che si nomina all'inizio di ogni legislatura, la quale istruisce le denunce che pervengono al Parlamento contro una associazione politica. Si avrebbe, quindi, questo *iter* molto faticoso: una denuncia che perviene ad uno dei rami del Parlamento, il quale la deferisce a questa Commissione mista, che indaga e fa una vera e propria istruttoria, diventando una sezione istruttoria del Parlamento, così come quasi quella che esisteva una volta presso l'Alta Corte di giustizia del Senato; poi la Commissione deve redigere e proporre un disegno di legge, che va prima a un ramo del Parlamento poi all'altro, salvo, se c'è una sola modifica, quel solito e lungo giro che conosciamo per esperienza. Evidentemente si tratta di una procedura lunghissima e che si può arrestare per tante ragioni: scioglimento della Camera, scioglimento del Senato, cambiamento del Governo; quindi è lo stesso che dire che non si potrà quasi mai arrivare ad un provvedimento esecutivo.

Ed allora converrà escludere il potere diretto del Parlamento, che del resto riconosco era stato per primo sollecitato dall'onorevole Saragat quando aprì la polemica sulla questione, perchè egli propose senz'altro in un suo articolo che il potere di scioglimento fosse senz'altro demandato al Parlamento; ma poi si dovette egli stesso convincere, a seguito di una lunga polemica, che il Parlamento non è il potere più adatto.

Quindi non c'è dubbio che l'unico potere che possa arrivare a questo atto di imperio a difesa dello Stato democratico dovrà essere il Governo, che ha tutti gli elementi per poterlo fare. Vuol dire che quando c'è una sentenza di condanna passata in giudicato, cioè passata attraverso il vaglio di tre giudizi, il Governo dovrà dare esecuzione senz'altro alla sentenza stessa con un suo provvedimento. Perciò sono favorevole all'emendamento presentato dal se-

natore Riccio, del resto corrispondente testualmente al mio, che diceva così: « Qualora da una sentenza di condanna risulti accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista il Governo ordina lo scioglimento dell'associazione o del movimento. Il Governo può, altresì, procedere allo scioglimento quando accerti comunque la prova dell'esistenza della predetta ricostituzione ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, l'onorevole Riccio svolgendo il suo emendamento ha ricordato poco fa che esso è collegato con l'articolo 5 del disegno di legge che stiamo esaminando, il quale prevede la facoltà del potere esecutivo di sospendere l'attività di quei partiti che siano ritenuti riorganizzazione del partito fascista. All'articolo 5, in relazione con un ordine del giorno che portava non solo la mia firma, ma anche quella ben più autorevole dei colleghi Ruini, Gasparotto e Paratore, ho proposto un emendamento secondo cui lo stesso articolo 5 dovrebbe essere soppresso o in ogni caso modificato, prevedendosi invece un intervento del potere giudiziario collegato poi con il principio costituzionale che si desume precisamente dall'articolo 21 della Costituzione.

È chiaro che, non accettando nemmeno l'articolo 5 del disegno di legge, io debba essere contrario all'emendamento Riccio, di cui però voglio sottolineare all'Assemblea tutta la gravità. Qua si sono udite opinioni diverse relativamente al potere di scioglimento e alle modalità dello scioglimento stesso. Ma la separazione più netta è fra coloro che ritengono che, in via diretta o in via indiretta, lo scioglimento debba provenire da una pronuncia dell'autorità giudiziaria e gli altri che pensano che si possa prescindere da tale pronuncia per arrivare allo scioglimento medesimo.

La soluzione offerta dal disegno di legge si ricollega con quella della legge del 3 dicembre 1947, secondo cui l'autorità giudiziaria, accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, pronuncia essa stessa lo scioglimento. A tale soluzione si contrappone quella dell'emendamento Azara, che io accetto, salvo una modificazione di forma cui credo lo stesso onorevole Azara vorrà consentire; cioè che, laddove si parla di autorità governativa, si dica Governo. Secondo l'emendamento Azara l'autorità giudiziaria accerta il fatto ed il potere esecutivo dopo l'accertamento può — e sottolineo il « può » — ordinare lo scioglimento dell'associazione o del movimento.

Perchè può ordinare e non deve ordinare? Ciò in relazione con il presupposto da cui è partito il collega Azara nel suo emendamento: al necessario accertamento in sede giurisdizionale (e quindi con tutte le garanzie del contraddittorio, questo voglio particolarmente ricordare all'Assemblea in relazione alle varie ipotesi che sono state fatte) all'accertamento preventivo e solenne del potere che la Costituzione vuole e che la coscienza popolare riconosce come potere imparziale, può seguire una valutazione in sede politica del potere esecutivo sullo scioglimento medesimo.

Pertanto, il potere esecutivo, nell'esercizio dei suoi legittimi poteri discrezionali, pur dopo l'accertamento definitivo da parte dell'autorità giudiziaria, potrebbe preferire di attendere altri accertamenti o di valutare altre condizioni prima di deliberare lo scioglimento.

Ma a queste tesi che si fondano essenzialmente, o in via diretta o in via indiretta, sulla pronuncia dell'autorità giudiziaria, si contrappongono nettamente le altre tesi, tra cui quella del senatore Terracini, secondo cui la facoltà di scioglimento dovrebbe essere attribuita al potere legislativo. Posso riconoscere che lo scioglimento con legge darebbe a questa misura e alla discussione che la precede quell'ampia pubblicità che è propria delle discussioni parlamentari. Ma non è soltanto questo che noi dobbiamo ricercare in una materia così delicata e che tocca diritti così essenziali del cittadino sotto i più vari aspetti, bensì anche la garanzia del pieno contraddittorio che è normale davanti all'autorità giudiziaria.

La tesi dell'onorevole Riccio richiama poi alla lettera un emendamento che avanti alla Assemblea costituente fu presentato dall'onorevole Schiavetti e fu illustrato con particolare vigore dall'onorevole Togliatti, il quale riteneva che il potere politico, o, come affermava, il potere di polizia potesse e dovesse disporre lo scioglimento parallelamente all'azio-

ne giudiziaria o indipendentemente dall'azione giudiziaria.

Del resto lo stesso articolo 5 del disegno di legge che stiamo esaminando si ricollega all'emendamento subordinato presentato dall'onorevole Gullo, dopo che era stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Schiavetti. Secondo l'emendamento Gullo, si attribuiva al potere esecutivo la facoltà di sospendere (non sciogliere) la associazione o il movimento ritenuto riorganizzazione del disciolto partito fascista.

In proposito io potrei rispondere con le argomentazioni che alcuni deputati democristiani, cioè l'onorevole Bettiol e l'onorevole Leone, opposero in quella sede contro gli emendamenti Schiavetti e Gullo appoggiati dall'onorevole Togliatti.

Si disse allora preliminarmente che una legge che tendeva a regolare l'esercizio del potere giurisdizionale in materia di ricostituzione del disciolto partito fascista non poteva regolare anche l'esercizio del potere di polizia di sciogliere la associazione o il partito indipendentemente da ogni pronunzia giurisdizionale. Ma si fecero anche valere altri argomenti, qualcuno particolarmente significativo. Fu detto dall'onorevole Leone che egli contestava al Ministro dell'interno la facoltà di potere preventivamente fare esso stesso l'accertamento, sciogliendo l'organizzazione prima che il magistrato avesse detto in quale posizione questa organizzazione si trovasse rispetto alla norma penale.

Ma ci si oppone a questo punto che si possono verificare alcune eventualità nelle quali il potere esecutivo o legislativo debba immediatamente intervenire a stroncare l'organizzazione ritenuta riorganizzazione del disciolto partito fascista.

RICCIO. Dobbiamo discutere questa legge perchè quella esistente non è operante.

RIZZO GIAMBATTISTA. Qui si discute una fondamentale questione che attiene ai più alti princìpi costituzionali poichè riguarda il diritto fondamentale di tutti i cittadini di riunirsi in associazione e svolgere attività politica.

Ora io vorrei far rilevare che non è stato tenuto adeguato conto del fatto che l'articolo 4, come è stato proposto dalla Commissione, prevede esclusivamente la competenza del Tribunale per quanto riguarda i reati previsti dalla legge ed aggiunge che per quei delitti si procede sempre con istruzione sommaria salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 del Codice di procedura penale.

Quindi il legislatore si è preoccupato di accelerare la definizione del giudizio in sede giurisdizionale e ha ritenuto di dover disporre in ogni caso la competenza del Tribunale con istruzione sommaria.

Ma vorrei farvi inoltre rilevare che anche lo scioglimento attribuito all'Esecutivo non significa negare senz'altro l'intervento dell'autorità giurisdizionale, sia pure sotto un aspetto specifico. Infatti il decreto di scioglimento sarebbe un atto amministrativo sottoposto indubbiamente agli organi della giustizia amministrativa, in quanto vige il principio dell'articolo 113 della Costituzione, secondo il quale in nessun caso può essere sottratta la tutela giudiziaria contro atti e provvedimenti amministrativi. E troverebbe applicazione l'articolo 39 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, secondo il quale si potrebbe anche chiedere la sospensione del provvedimento.

Non è quindi ipotizzabile una pronuncia del potere esecutivo sottratta del tutto a un intervento giurisdizionale. E allora (e con ciò svolgo anche l'emendamento all'articolo 5 del disegno di legge), se un intervento giurisdizionale è sempre necessario oltre che sommamente opportuno perchè si tratta della materia più delicata che possa venire in contestazione, perchè (ove si voglia attribuire al Governo il potere di sospendere, mai di sciogliere) non disporre questo intervento nei modi che la stessa Costituzione ci suggerisce e che del resto trovano consacrazione nell'articolo 7 del disegno di legge in esame? In questo articolo è infatti previsto che « quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto ».

Se ciò è vero, questo intervento sotto forma di convalida dell'autorità giudiziaria perchè non ammetterlo anche rispetto all'articolo 5, che prevede la facoltà della sospensione del partito?

Anche un motivo di coerenza legislativa e, direi, di coerenza con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento impone di respingere l'emendamento Riccio o qualsiasi altra soluzione e di accogliere invece l'emendamento soppressivo o, in ogni caso, almeno quello sostitutivo che ho proposto rispetto all'articolo 5 del disegno di legge.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, alle osservazioni del senatore Rizzo dovrò aggiungere un solo rilievo. L'emendamento Riccio, che io ho letto occasionalmente, perchè non figurava tra quelli già noti presentati dalla Commissione e dagli onorevoli senatori, ha tutto il sapore, per me, di un colpo di scena, perchè viene a sconvolgere il sistema della legge che il Senato ha già accolto votando l'articolo primo e l'articolo secondo. Non si tiene conto che esistono precise norme della Costituzione che si ha il dovere di rispettare. Si vorrebbe in sostanza conferire al Governo il potere di sciogliere un'associazione, e si dimentica che il Senato nel dare una configurazione giuridica al reato di ricostituzione del partito fascista ha già demandato l'esame della materia alla Magistratura, sola competente a valutare la responsabilità penale degli organizzatori, dei dirigenti e dei partecipanti all'associazione e conseguente scioglimento di essa. L'associazione in sostanza è un ente plurisoggettivo ed il reato dell'associazione è parimenti reato plurisoggettivo, ma naturalmente dovranno rispondere del fatto, quali imputati, persone fisiche. Ebbene, contestualmente all'indagine del Governo che dovrebbe valutare l'importanza dei fatti denunciati ai fini di stabilire la sussistenza della riorganizzazione del disciolto partito fascista ai fini dello scioglimento, sorgerà procedimento penale a carico delle persone fisiche incriminate di avere operata la ricostituzione, in conformità di quando il Senato ha già deciso. E cosa avverrà, onorevoli senatori, quando da una parte il Governo avrà deciso lo scioglimento e dall'altra l'autorità giudiziaria avrà stabilito, con sentenza irrevocabile, che le persone fisiche non hanno ricostituito il partito nazionale fascista? Sussisterà o no in quel caso una violazione patente dell'articolo 49 della Costituzione che consente a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente?

Se così è credo che questo imprevisto emendamento, destinato a sconvolgere la sistematica della legge, non potrà trovare l'approvazione e il consenso del Senato.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Dichiaro che voto contro l'emendamento. Penso che la Repubblica italiana debba garantire la libertà di pensiero ogni qualvolta non porti ad atti che siano delittuosi secondo la vigente legislazione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Diamo anzitutto atto che è stato definitivamente abbandonato il testo primitivo della Commissione che ricalcava quasi pedissequamente il testo ministeriale. Nel testo della Commissione vi era la sola aggiunta dell'aggettivo possessivo « suoi » in ordine alla confisca dei beni.

Per venire agli emendamenti, osserviamo che vi è quello del senatore Azara, un altro del senatore Cosattini, un altro del senatore Riccio ed un altro ancora del senatore Terracini.

La Commissione e il relatore sono della opinione che l'emendamento Azara non sia accettabile, in quanto prevede che lo scioglimento resti agganciato a una sentenza di condanna con l'obbligo da parte del Governo, anzi la facoltà nel Governo, di procedere allo scioglimento, con l'obbligo di darne notizia al Parlamento.

La potestà data al Governo e l'obbligo di darne notizia al Parlamento sono due condizioni che non sono accettate dalla Commissione.

L'emendamento Cosattini ricalca presso a poco l'emendamento Azara. Anche l'onorevole Cosattini ha aderito all'idea di render facoltativo il potere di scioglimento da parte dell'organo esecutivo.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento non dice così, anzi obbliga.

DONATI, *relatore di maggioranza*. È vero, l'emendamento è per l'obbligo, senonchè, in se-

guito alla richiesta del Presidente, durante la discussione, l'onorevole Cosattini ha aderito a quello Azara.

L'emendamento dell'onorevole Terracini non può essere accettato per le ragioni sviluppate molto opportunamente dall'onorevole Persico: è troppo macchinoso, ha sapore manifesto di dilatorietà, quanto meno. Vi si accenna all'eventualità della composizione di una Commissione all'apertura della legislatura. Viene subitanea l'impressione che intenzione del proponente sia di rimandare alla prossima legislatura e non a quella corrente l'eventuale potestà di scioglimento.

La Commissione fa proprio, invece, l'emendamento Riccio il quale prevede due ipotesi: la prima che in presenza di un giudicato vero e proprio per il quale vi è obbligatorietà, direi, assoluta da parte del potere esecutivo questo deve provvedere allo scioglimento e alla confisca dei beni. Vi è, viceversa, l'ipotesi in cui il Governo sia venuto in possesso di elementi, o ricavati dallo stesso incarto processuale o da qualsiasi altra fonte, atti a far presumere che nella fattispecie siasi operata o tentata la riorganizzazione del disciolto partito fascista; in questo caso gli è conferita la potestà di procedere senz'altro allo scioglimento e alla confisca dei beni. Il senatore Rizzo Giambattista ha ribadito considerazioni che erano già state fatte nella discussione generale. Su di esse si potrà tornare in sede di disamina dell'articolo 5.

Ma l'onorevole Rizzo ha anche richiamato un contrario precedente parlamentare, risalente al tempo in cui si è dovuta discutere e approvare la legge del dicembre 1947. Al richiamo di quanto è avvenuto ormai cinque anni orsono, e non certo per opera di chi in questo momento ha l'onore di parlarvi, è facile rispondere con l'antica sapienza *distingue tempora et concordabis jura*. In fondo allora si potevano avere certi determinati criteri per la situazione che poteva essere particolare e diversa; oggi gli avvenimenti possono essersi sviluppati in modo da portare a un convincimento diverso e contrario. D'altra parte, è proprio degli uomini adattarsi alle necessità dei tempi, e non è certo il caso che solo gli uomini politici si cristallizzino, senza adeguarsi alle necessità storiche oltre che politiche. Quindi, anche sotto questo riflesso, le argomentazioni dell'onorevole Rizzo Giambattista devono essere rigettate.

In ordine alle considerazioni dell'onorevole Franza, non abbiamo che da riportarci alla discussione generale che è stata amplissima in proposito. Non si può dire che noi veniamo in questo modo a limitare il diritto di associazione previsto dall'articolo 49 della Costituzione, in quanto proprio l'articolo 18 della stessa Carta prevede che vi è libertà di associazione sì ma sempre nei limiti della legge.

Peraltro, potremmo anche ricordare — per quanto pleonastico, e concludo — quanto è già previsto dall'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza, diventato 215 del testo unico, il quale in forma precisa e categorica statuisce: « Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, il Prefetto può disporre con proprio decreto lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti ed operanti nel regno che svolgano una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Non è costituzionale questo!

CONTI. Nella Repubblica non valgono più le leggi fasciste!

DONATI, *relatore di maggioranza*. Siamo perfettamente d'accordo, ed infatti noi abbiamo detto che non vogliamo prendere dalla faretra degli avversari le frecce che serviranno loro per colpire gli aggruppamenti non fascisti.

FRANZA. La verità è che questa è una legge fascista! State facendo una legge fascista! (*Vivaci commenti*).

DONATI, *relatore di maggioranza*. Non dimentichiamo che nelle varie giurisdizioni penali del territorio della Repubblica potrà succedere che vi siano delle sentenze che accertano la responsabilità dei denunciati in ordine al reato in oggetto, e sentenze di proscioglimento. Ma questo non vuol dire proprio niente perchè è il potere esecutivo che ha la responsabilità dell'ordine pubblico e della difesa degli istituti democratici e repubblicani. Anche se avverrà che ci siano dei singoli prosciolti, perchè manca nei giudicabili l'elemento intenzionale o perchè gli stessi sono minori degli anni 18 o per altre ragioni ancora, potranno tuttavia emergere elementi bastevoli a dare ugualmente la prova della riorganizzazione del disciolto

partito fascista. Domandiamo pertanto che il Senato voglia respingere gli emendamenti dianzi accennati e votare favorevolmente l'emendamento del senatore Riccio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere il suo parere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, l'argomento che viene dibattuto è di somma importanza e penso che vada esaminato con estrema serenità, poichè investe problemi che incidono sulla vita del diritto di associazione. Desidererei che il problema fosse esaminato in astratto, dimenticando per un momento che esista o possa esistere una organizzazione che noi consideriamo di carattere tipicamente fascista. Il disegno di legge governativo rimetteva lo scioglimento di un'organizzazione fascista all'autorità giudiziaria e come conseguenza dell'accertamento dell'esistenza di un reato. Era lo stesso sistema usato dalla legge del 1947. Il Governo si era attenuto a questo precedente, portando il correttivo dell'articolo 5. Si sono fatte molte osservazioni intorno a questo procedimento e, mi pare, unanimemente, salvo forse l'onorevole Rizzo, è stato riconosciuto che non è opportuno demandare all'autorità giudiziaria il provvedimento di scioglimento di un'associazione politica, trattandosi di un atto amministrativo-politico, che solo il Governo o il Parlamento possono adottare.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io ho aderito all'emendamento Azara.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Nell'esame della questione, intorno a cui si è aggirato il dibattito, a mio avviso, non si è tenuto presente un punto che a me pare essenziale, ed è il seguente: lo scioglimento di un'associazione genericamente vietata dalla Costituzione o dalla legge da parte del potere politico o amministrativo è ammissibile, indipendentemente dall'esistenza di una norma particolare che consideri la costituzione dell'associazione come reato; o deve essere subordinato alla dichiarazione di esistenza di reato? Ecco il punto.

Noi, in sostanza, avremmo potuto anche escludere che la ricostituzione del partito facista costituisca reato e fissare le norme per lo scioglimento in applicazione della disposizione XII della Costituzione. Nella Costituzione ci sono altri divieti. Per esempio, c'è l'articolo 18 il quale così dispone: « Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ». Non c'è una legge che regoli le società segrete; ma, se l'autorità amministrativa di polizia venisse a conoscere l'esistenza di un'associazione segreta, avrebbe il diritto di procedere allo scioglimento di essa, in base al divieto sancito dalla Costituzione, indipendentemente dal fatto che il formare un'associazione segreta costituisca o no delitto? Ecco la chiave, secondo me, in un certo senso, della soluzione del problema che si dibatte.

FRANZA. Ma non con questa legge, occorre una legge d'integrazione dell'articolo 18.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io mi permetto di affermare che l'autorità di polizia avrebbe il diritto di procedere allo scioglimento di un'associazione che la Costituzione dichiari nettamente vietata, anche se non c'è una legge la quale consideri senz'altro come reato l'esistenza di tale associazione. Si tratta di vedere quale è l'autorità competente a sciogliere, quali le modalità, quali le garanzie contro il provvedimento amministrativo del Governo. E certamente la Costituzione stabilisce questa garanzia quando afferma precisamente che contro ogni provvedimento di carattere amministrativo-politico è ammesso il ricorso nelle forme stabilite dalla legge. Se questo è vero, noi ci troviamo nella stessa situazione nei confronti del partito fascista, cioè a dire: una volta accertato — e si vedrà poi chi accerterà e che cosa si intenda per partito fascista — che ci troviamo in presenza della ricostituzione del partito fascista, credo che non si potrebbe contestare all'autorità politica il diritto di intervenire. Ci si potrebbe obiettare: « Ma allora perchè non lo avete fatto finora dato che potevate applicare questi princìpi che oggi venite ad enunciare davanti al Senato? ». Ed io rispondo che il Governo non poteva effettuare un intervento del genere perchè la legge del 1947 tassativamente aveva creato il rapporto « reato-scioglimento »; aveva sanzionato cioè che solo l'autorità giudiziaria, e in seguito all'accertamento del reato di ricostituzione del partito fascista, poteva procedere allo scioglimento di un partito neofascista. È stata proprio la legge del

1947 che ha reso impossibile un intervento del Governo in questa materia.

Come Ministro dell'interno, ho esaminato quale potere la legge mi conferiva per la tutela delle istituzioni democratiche, e sono arrivato alla conclusione che in presenza della legge del 1947 nessun altro, all'infuori del magistrato, aveva la facoltà di sciogliere un movimento che ricostituisse il partito fascista. In realtà gli autori di quella legge non avevano questa opinione. Ritennero che la nuova legge non avrebbe tolto al Governo la possibilità di procedere egualmente allo scioglimento del movimento. E non furono, onorevole Lucifero, solo gli onorevoli Togliatti e Gullo, ai quali lei vorrebbe ora aggiungere Scelba, gli autori di questa interpretazione della legge, ma siffatta interpretazione si chiama Togliatti, Gullo e Grassi, l'ultimo guardasigilli e rappresentante del partito liberale nel Governo del tempo.

Come ricordavo in sede di discussione generale, allorchè l'Assemblea costituente fu investita del disegno di legge che poi diventò la legge 3 dicembre 1947, fu proposto un emendamento che consentiva al Ministro dell'interno lo scioglimento delle associazioni neofasciste. Lessi anche gli argomenti addotti dall'onorevole Togliatti a favore della tesi che riconosceva al Ministro dell'interno il diritto d'intervenire e di non aspettare che le pianticelle fiorissero o addirittura fruttificassero. Furono fatte delle obiezioni proprio da parte dei democristiani alle tesi dell'onorevole Togliatti; e l'onorevole Grassi alle obiezioni circa la possibilità d'intervento del potere politico, anche indipendentemente dalla sentenza di condanna, osservava: « Il partito fascista è sciolto e l'articolo 270 del Codice penale aggiunge un inasprimento di pena per le associazioni di cui sia stato ordinato lo scioglimento. Ora, con questa disposizione, noi vogliamo in sostanza precisare meglio quello che, in fondo, il Codice penale già prevedeva e vogliamo stabilire che, quando un movimento cerca di riprodurre il disciolto partito fascista, incorre in queste penalità ».

Che cosa significa ciò? Significa che il partito fascista non esiste e non può esistere. Non si può quindi giuridicamente ordinare lo scioglimento di un partito che non esiste. E, per questa forma di associazioni che non possono esistere e che quindi sono contrarie all'ordine pubblico, mi pare sufficientemente soccorra l'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza, il quale dice: « Salvo quanto disposto con l'articolo precedente — ossia per le associazioni non costituite ma che potrebbero costituirsi — il Prefetto può disporre lo scioglimento di enti od associazioni che svolgano un'attività contraria al bene dello Stato. Nei confronti di detti enti od associazioni si può ordinare la confisca ».

Dunque l'onorevole Grassi riteneva che fosse possibile la persecuzione in via penale degli autori della ricostituzione del partito fascista e, indipendentemente da ciò, l'esercizio da parte del potere esecutivo delle attribuzioni derivanti dall'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza.

Poichè l'interpretazione dell'onorevole Grassi, e più ancora il diritto di scioglimento, trovarono ulteriori resistenze, l'onorevole Gullo ripiegò sul provvedimento di sospensione, e nel suo discorso così si esprimeva: « Ho sentito le osservazioni tanto dell'onorevole Leone che dell'onorevole Fabbri e dell'onorevole Bettiol; ma c'è questo: non bisogna dimenticare il carattere particolare di questa legge. Ora, se effettivamente è accertato o, comunque, si ha il fondato sospetto che un'organizzazione possa riuscire pericolosa all'ordine pubblico e alla pace sociale e interviene una denuncia per questo, può accadere che l'organizzazione continui ad esplicare la sua attività fino a che sopravvenga la sentenza definitiva di affermazione di responsabilità. A me pare che andremmo incontro a qualche cosa di paradossale. Infatti, o l'organizzazione è pericolosa, e come tale deve sospendere l'attività, e allora mi pare strano che si possa ammettere, anche in ipotesi, un Ministro dell'interno che se ne stia inoperoso di fronte a tale pericolo.

« A me pare sia rispondente alla logica anche giuridica questo attribuire al Ministro dell'interno la facoltà di sospendere in via provvisoria, ove sia intervenuta denuncia al giudice penale, l'attività dell'organizzazione denunciata, salvo — si capisce — a procedere allo scioglimento definitivo dell'organizzazione stessa quando intervenga sentenza definitiva di condanna da parte del magistrato ».

Alle ulteriori osservazioni che venivano fatte da Bettiol, l'onorevole Grassi rispondeva ancora: « Penso che quando è intervenuta la sentenza dell'autorità giudiziaria siamo già nella fase di esecuzione; ma un provvedimento di Governo essa non può prenderlo, se no si confonderebbero tutti i poteri. L'autorità giudiziaria applica le leggi nel caso concreto, non può sciogliere un partito. Non possiamo dare all'autorità giudiziaria l'ordine di sciogliere un partito. Essa può applicare le pene per il singolo individuo, ma non per l'ente, per l'associazione, per il partito. È il Governo che, in seguito a queste risultanze — o anche senza attendere queste risultanze, se il caso venga comprovato — può ordinare lo scioglimento dell'associazione in quanto la ritenga pericolosa in base all'articolo 210, e può il Prefetto disporre lo scioglimento ».

Di fronte a tali ragioni anche l'onorevole Leone, che si era dichiarato contrario (l'onorevole Rizzo Giambattista non ha letto per intero i precedenti della legge, e chiedo perciò scusa al Senato delle citazioni, ma il dibattito mi pare lo meriti), l'onorevole Leone, dunque, non contestò più il diritto, ma si oppose a inserire l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Gullo, dicendo che gli sembrava fuori posto consacrare in una legge di questa natura il regolamento del potere dell'autorità politica, circa lo scioglimento di associazioni, ma trovava più opportuno rimandare ad un'altra legge la formulazione delle norme relative ai diritti del potere esecutivo in materia di prevenzione di associazioni vietate dalla legge. Ho voluto fare queste citazioni perchè risulti chiaramente che il Ministro dell'interno non presenta una tesi singolare, ma si riallaccia a tesi e ragioni sostenute anche da un Guardasigilli che apparteneva alla parte liberale. Tutti, da sinistra e da destra, riconobbero, nel dicembre 1947, la validità dell'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza, quando già la Costituzione era stata approvata in massima parte. Ma, secondo il mio avviso, l'articolo 210 è però incostituzionale, nella parte in cui nega la possibilità di un qualsiasi ricorso, per qualsiasi motivo, contro il provvedimento dell'autorità politica. Questa parte è incostituzionale, perchè urta contro una tassativa norma della Costituzione che dà al cittadino la possibilità di impugnare i provvedimenti dell'autorità politica. Ma, anche secondo il parere degli autorevoli costituenti sopra ricordati, l'articolo 210 per quanto si riferisce alla facoltà del potere politico di sciogliere associazioni vietate dalla legge, non è incostituzionale. Nè dobbiamo dimenticare che noi discutiamo dell'esercizio di un potere di scioglimento in confronto di associazioni che già una legge dichiara vietate, ed è la legge costituzionale dello Stato, per quanto riguarda il partito fascista.

Data la disparità di vedute è necessario che appaia chiaro dal voto del Senato se il potere che vuole essere riconosciuto al Governo è un potere che il Governo può esercitare indipendentemente dalla sentenza di condanna o se è invece subordinato a essa. Sono due ipotesi nettamente distinte, di facile comprensione e di diversa portata. Qual'è la mia precisa opinione in materia? Ho già accennato come la possibilità dell'intervento per lo scioglimento di associazioni vietate dalla Costituzione o dalla legge (e mi riferisco ai casi previsti dall'articolo 18 della Costituzione, nonchè dalla XII disposizione transitoria) non possa essere contestata. Tutti i giuristi lo ammettono; se dubbi possono sorgere, riguardano esclusivamente la determinazione di quando si ha la ricostituzione del partito fascista.

Sarebbe preferibile, data l'importanza della cosa, affidare al Parlamento il potere di scioglimento di un'associazione politica?

Io non desidero sfuggire alle responsabilità, quando esse sorgono dalla legge; nè voglio esimere il Governo dal compiere un dovere, se il Parlamento ritiene che questo dovere spetti al Governo. Non escludo neppure che possa essere il Parlamento stesso a decidere in materia. Già accennai, in sede di discussione generale, ai precedenti in argomento. Vi sono precedenti che affidano alla legge lo scioglimento di partiti politici: in Francia, in Svizzera, in altri Paesi, si è proceduto allo scioglimento di partiti politici con decreti-legge o con legge ordinaria, ma si trattava di associazioni non vietate dalla legge, che fino a quel momento operavano legittimamente. L'intervento della legge aveva in quei casi la sua ragione d'essere, in quanto era l'unico modo per stabilire che quelle associazioni da quel momento non erano più legittime.

Nel caso nostro invece il problema della illegalità dell'esistenza di queste associazioni non è in discussione, perchè prevista dalla Costituzione. Siamo cioè in materia di applicazione della legge: non si tratta di stabilire *ab origine* se un'associazione è vietata o no, ma di trarre le conseguenze del divieto sancito dalla Costituzione e stabilire quale autorità deve procedere all'applicazione pratica di esso.

L'ora è tarda ed io pregherò alla fine del mio dire il Senato di voler rimettere eventualmente a domani la decisione su questa materia, soprattutto per la formulazione più precisa degli articoli; domani mi riserverei di chiarire definitivamente il punto di vista del Governo in merito agli emendamenti proposti. Ma io penso, in via pregiudiziale, che l'emendamento del senatore Riccio e di altri senatori non è in contrasto con la norma costituzionale, anzi trae da essa le sue ragioni d'essere e la sua giustificazione.

Se il potere politico, in applicazione di questa disposizione, si troverà in presenza di un partito già costituito, potrà il provvedimento dell'autorità amministrativa giungere a togliere anche il mandato parlamentare, per esempio, ai suoi rappresentanti? Io direi senz'altro che questo diritto non potrebbe essere riconosciuto al potere esecutivo, non potrebbe attuarsi con un provvedimento amministrativo; mi pare che non si debba arrivare fino a questa estrema conseguenza. Si potrebbe trovare il limite nello scioglimento dell'associazione; nè questo scioglimento comporterebbe necessariamente la condanna dei responsabili come tali, perchè potrebbe anche non seguire la denuncia. Quanti delitti vengono consumati che non sono perseguiti o per mancanza di denunzia o perchè il magistrato non ne viene a conoscenza? Ma ciò non ha nessuna importanza. Si tratta di due momenti distinti: il provvedimento amministrativo che scioglie l'associazione, e la denunzia dei responsabili, promotori, componenti, ai fini della legge per la repressione delle attività neofasciste.

Non potrei, naturalmente, onorevole Rizzo Giambattista, accettare l'idea di sottoporre all'autorità giudiziaria la convalida di un provvedimento di questa fatta, perchè in tal modo creeremmo veramente una confusione di poteri. Noi non possiamo accettare il sindacato dell'autorità giudiziaria su un provvedimento amministrativo-politico, perchè ciò contrasta con i princìpi fondamentali del nostro diritto positivo. Tanto varrebbe allora, senatore Rizzo, deferire senz'altro alla Magistratura tale potere, perchè, se nel termine di ventiquattro ore l'autorità giudiziaria potesse annullare il provvedimento preso dal Governo con piena responsabilità politica di fronte al Parlamento, creeremmo non solo una confusione di poteri, ma potremmo anche dar vita ad un conflitto che avrebbe delle conseguenze funeste per lo sviluppo della vita democratica italiana. I poteri debbono assumere le proprie responsabilità politiche, amministrative o giudiziarie, senza interferenza alcuna e rispondere dei loro atti davanti agli organi legittimi. Il Governo per gli atti di natura politica risponde esclusivamente davanti al Parlamento. Ma non potrei accettare che un provvedimento, che rientra in un potere di polizia preventiva o di sicurezza, potesse essere sindacato dall'autorità giudiziaria.

Ho accennato da principio all'importanza che assume questo dibattito e vorrei aggiungere che anche la materia dell'articolo 5, in sostanza, finisce per essere connessa con la soluzione di questo problema, perchè, se viene riconosciuto al potere politico il diritto di intervenire in materia di scioglimento, viene di conseguenza a cadere il provvedimento di sospensione, essendo compreso nel potere più ampio di scioglimento quello meno ampio di sospensione.

Per questi motivi pregherei il Senato di voler rimettere a domani, se crede, la decisione sul delicato problema, per poterlo esaminare più attentamente. Comunque non ho difficoltà a decidere questa sera se l'onorevole Presidente e il Senato non volessero aderire alla richiesta. Per tal caso, in via di massima, dichiaro di accettare la proposta fatta dal senatore Riccio, senza che questo voglia significare negazione aprioristica per la competenza del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, è un suo diritto chiedere il rinvio della discussione, in base all'articolo 72 del Regolamento, il quale stabilisce:

« Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno 24 ore prima della di-

scussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione.

« Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei Senatori, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel quale caso la discussione ha luogo il giorno seguente.

« Occorre la domanda di otto Senatori perchè possano essere discussi emendamenti presentati dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono, riservata sempre al Governo e alla Commissione la facoltà di cui al comma precedente ».

Comunico intanto al Senato che, da parte dei senatori Rizzo Domenico, Giua, Barbareschi, Castagno, Cortese, Marani, Mariani e Sapori, è stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Riccio:

« Aggiungere alle parole: « il Governo » le parole « sentito il Consiglio dei ministri » e aggiungere alle parole: « della suddetta ricostituzione » le altre: « ai sensi di una delle ipotesi fissate nell'articolo 2 ».

TUPINI. Si dovrebbe dire: Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri » e non: « il Governo, sentito il Consiglio dei ministri ».

Mi sembra opportuno, prima di un eventuale rinvio a domani del seguito della discussione, che sia svolto anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Rizzo Domenico per svolgere il suo emendamento.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Devo dichiarare preliminarmente che il mio emendamento ha soltanto valore subordinato, nel senso cioè che andrà preso in esame solo qualora si arrivi alla votazione dell'emendamento Riccio, poichè esistono altri emendamenti che si discostano ancor più, a mio avviso, e salvo il giudizio della Presidenza, dal testo della Commissione che equivale al testo ministeriale, e potrebbe avvenire che l'emendamento Riccio non venisse posto affatto in votazione. In tal caso, logicamente, il mio emendamento cadrebbe.

Svolgo quindi il mio emendamento per il caso che sia messo ai voti.

Esso è semplicissimo. Si dice nell'emendamento Riccio, con una formula un po' troppo vaga e generica, « il Governo ». Ora io desidererei che fosse precisato quale è l'organo competente del Governo a provvedere per lo scioglimento, soprattutto perchè nel corso della discussione si è fatto accenno ad una possibilità di scioglimento per decreto prefettizio, impugnabile addirittura davanti alla Giunta provinciale amministrativa, lo che mi sembra non troppo confacente all'importanza della materia. Dichiaro, a questo proposito, che aderisco alla precisazione testè fatta dall'onorevole presidente della Commissione.

La seconda parte dell'emendamento vuole essere soltanto un chiarimento limitativo di quella che può essere la facoltà da accordare. Si dice che il Governo ha l'obbligo, una volta intervenuto l'accertamento giudiziale in via definitiva, di provvedere allo scioglimento. *Nulla quaestio* su ciò. Quando c'è l'accertamento giudiziale, evidentemente c'è l'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi previste dall'articolo primo del nostro disegno di legge. Viceversa nel secondo comma si prevede la facoltà del Governo di procedere allo scioglimento qualora appuri la ricostituzione del partito fascista anche attraverso elementi diversi dall'accertamento giudiziale. Se si arriva a questo, io desidererei che fosse precisato che l'accertamento, appurato dal Governo anche al di fuori del provvedimento giurisdizionale, abbia i medesimi estremi dell'articolo 1; in altri termini che non resti alla valutazione discrezionale ed incontrollabile dell'Esecutivo lo stabilire che la ricostituzione ci sia o non ci sia, ma che questa ricostituzione in ogni caso risponda a quei termini che la legge fissa quando concreta la ricostituzione come reato. Questo appunto per contenere in binari precisi quella che può essere la facoltà del Governo.

Questo il contenuto sostanziale dell'emendamento proposto. S'intende che ove si dovesse arrivare alla votazione dell'emendamento principale Riccio, io chiederò una precisazione all'onorevole ministro Scelba. Una volta che si andasse a riconoscere all'Esecutivo il dovere o la facoltà di procedere allo scioglimento, mi pare che non sarebbe più da parlarsi della disposizione dell'articolo 5 che era stata formulata solo con finalità cautelare per l'ipotesi di

scioglimento demandato dalla autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Rizzo Domenico.

TUPINI. La maggioranza della Commissione accetta questo emendamento con la precisazione a cui ho già accennato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. A norma dell'articolo 72 del Regolamento, chiedo che la discussione sia rinviata alla seduta di domani, in modo da rendere possibile un più approfondito esame degli emendamenti dei senatori Terracini e Rizzo Domenico.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa richiesta dell'onorevole Ministro e rinvio a domani il seguito della discussione.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria e commercio, sui motivi e gli intendimenti che, dal 1947 ad oggi, hanno determinato la condotta del Governo nei riguardi della gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (401).

JANNACCONE

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, perchè dica se è a conoscenza dei gravi arbìtri commessi dall'amministrazione dell'istituto « Giovanni Pascoli » per lo studio e la cura di tumori in Napoli, a danno di egregi e stimati sanitari di detto istituto e se approvi il grave atto arbitrario del prefetto di Napoli contro i componenti elettivi del Comitato di beneficenza di null'altro rei che di avere richiesto il rispetto della legge. E se non creda di disporre una severa e rigorosa inchiesta sull'andamento amministrativo di detto istituto come è stato all'unanimità richiesto in una recente assemblea dei sanitari e subalterni (402).

JANNELLI.

PRESIDENTE. Queste interpellanze saranno svolte nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interessati e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere le ragioni per cui, in contrasto con le libertà di parola e di organizzazione sancite dalla Carta costituzionale della Repubblica italiana, si danno ordini alla « Celere » di reprimere il movimento delle lavoratrici della foglia del tabacco che lottano per esigere il rinnovo del contratto di lavoro. Per quale ragione la « Celere » bastona brutalmente le tabacchine in sciopero, a Lecce, Chieti e in altre province, dove si svolge tale lavoro.

Per chiedere inoltre come giustifica l'arbitrario arresto della dirigente provinciale delle tabacchine di Lecce, Conchiglia Calasso, e del segretario degli edili, Stella, della stessa provincia, intervenuto nel dibattito per portare alla categoria in agitazione il saluto di solidarietà, essendo pure la categoria dell'edilizia in agitazione per gli aumenti salariali (1967-*Urgenza*).

BEI Adele, PUTINATI
BITOSSI, GAVINA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività assistenziale a favore dei lavoratori disoccupati, che tutte le contribuzioni per il soccorso invernale siano versate esclusivamente agli Enti comunali di assistenza ed erogate dai Comitati di amministrazione degli E.C.A. stessi, dei quali siano chiamati a far parte i rappresentanti delle categorie interessate (1968).

CARELLI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze, per conoscere quali motivi si oppongono perchè le Camere di commercio, industria e agricoltura di Cosenza non vengono ancora elevate al rango di 2ª classe, quando le altre Camere delle provincie consorelle — di minore importanza, come risulta dai dati statistici pubblicati — hanno già ottenuto tale passaggio (2094).

VACCARO

Al Ministro della pubblica istruzione, perchè faccia conoscere le ragioni che hanno determinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella sua recente sessione, a dare parere sfavorevole alla concessione della libera docenza ai candidati militari. Questo parere è stato dato malgrado le commissioni esaminatrici avessero proclamato all'unanimità docenti gli esaminandi e nonostante un recente giudizio nettamente favorevole espresso dal Consiglio di Stato (2095).

JANNELLI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presente il Ministro competente, esso sarà invitato ad indicare il giorno in cui potrà rispondere all'interrogazione con richiesta di urgenza.

Domani il Senato si riunirà in un'unica seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

ROMITA. — *Al Ministro dell'interno.* — Il sottoscritto, preoccupato per le recenti vicende giudiziarie e per i deprecati episodi di Polizia, interpella l'onorevole Ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti ha preso ed intende prendere per evitare il ripetersi di tali dolorose vicende (388).

VENDITTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali provvedimenti amministrativi e giudiziari intendano rispettivamente prendere nei rapporti dei funzionari e degli agenti di Polizia che, nel giudizio penale contro Lionello Egidi ottennero con mezzi che integrano reati contro la persona e la libertà personale una confessione dell'imputato dichiarata inattendibile dal magistrato e tentarono successivamente di convalidarla mediante artifici che integrano reati contro la amministrazione della Giustizia (389).

VENDITTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere: *a*) se ritenga conformi alla Costituzione e aderenti alle nostre tradizioni di civiltà le dichiarazioni fatte recentemente nel processo contro Lionello Egidi dal rappresentante del Pubblico Ministero, il quale, pur escludendo che vi fossero state sevizie e torture in danno dell'imputato, da parte degli organi di Polizia, ammise però in fatto che l'Egidi fosse stato oggetto di schiaffi, pugni e calci, e proclamò in diritto la legittimità dell'uso delle percosse da parte degli organi di Polizia in persona degli arrestati sottoposti a interrogatorio; *b*) se ritenga altresì, poichè tali percosse integrano il reato di cui all'articolo 608 Codice penale, o quanto meno il reato di cui all'articolo 591, aggravato ai sensi dell'articolo 61, n. 11, che abbia degnamente esplicato la sua missione di tutore della legge colui che di questa tesi antigiuridica, immorale e antiumana si è reso pubblicamente e funzionalmente assertore (390).

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Perchè dica se anche per le recenti ed ultime dimostrazioni della profonda e vasta crisi della Polizia, inconsapevole derivazione delle Polizie degli antichi Stati italiani e della Polizia del regno d'Italia; e per l'impossibilità costituzionale di interventi e di provvedimenti del Governo diretti ad assicurare un funzionamento degli organi giudiziari che soddisfi le esigenze del diritto e della giustizia, non ritenga di presentare senza ulteriore indugio il disegno di legge per l'elezione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura,

onde il Consiglio presieda all'Ordine giudiziario, assuma la direzione tecnica e morale degli organi giudiziari e il Ministro della giustizia possa esercitare la sua alta vigilanza ed esigere dal Consiglio superiore, ineccepibile amministrazioni della Giustizia, che la Nazione ha il diritto di vedere attuata secondo i princìpi e le norme della Costituzione della Repubblica; e se non ritenga urgente procedere a una riforma radicale degli organi di Polizia, anzitutto e specialmente provvedendo alla preparazione dei funzionari e degli agenti con risoluto rifiuto delle teorie ispiratrici dell'azione delle Polizie degli antichi regimi, e l'applicazione del moderno diritto di Polizia e dei princìpi della Costituzione (391).

BERLINGUER (RIZZO Domenico). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente promuovere la costituzione di nuclei di Polizia giudiziaria all'esclusiva dipendenza dell'Autorità giudiziaria ai quali siano affidate le indagini per l'accertamento dei reati e la raccolta delle prove (393).

MACRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, dopo gli ultimi episodi giudiziari, non creda opportuno presentare d'urgenza un disegno di legge per una riforma del Codice di procedura penale, che consenta alla difesa di intervenire in tutte le fasi di istruttoria, a garanzia della giustizia e a tutela della libertà dei cittadini (394).

PASTORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi in seguito alle continue violazioni di legge compiute da magistrati inquirenti, da ufficiali dei carabinieri e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza come è risultato in vari recenti e clamorosi processi (395).

SINFORIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in relazione ai recenti avvenimenti giudiziari, in che modo si è provveduto, dopo l'istituzione dell'ordinamento repubblicano, a dare agli organi della Polizia in genere e della Polizia giudiziaria in particolare, la conoscenza esatta e precisa del loro dovere e dei limiti, entro i quali deve svolgersi la loro funzione, per assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini e della personalità umana, secondo i princìpi fissati dalla Carta costituzionale e dal Diritto pubblico vigente (396).

III. Svolgimento delle seguenti interrogazioni:

VENDITTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, di fronte alle frequenti denunzie di eccessi e violenze, al fine di ottenere confessioni e delazioni, fatte da imputati (specialmente in processi indiziari) contro gli organi della Polizia giudiziaria, non creda opportuno di provvedere con norme legislative da stralciarsi dalla stagnante riforma del Codice di procedura penale:

a) a ribadire, con opportune e più gravi sanzioni per le denunzie suddette, per la quali nè Pubblico Ministero, nè giudici hanno mai creduto di dover procedere ai sensi di legge, la imperatività della norma dell'articolo 1 del Codice di procedura penale, in virtù del quale ad ogni denunzia deve seguire di ufficio azione penale quando non occorra querela di parte; *b*) a sottrarre agli organi di Polizia, in caso di arresto senza mandato o ordine dell'Autorità giudiziaria, la facoltà di detenzione e d'interrogatorio del prevenuto, mediante obbligo della Polizia di consegna immediata dell'arrestato all'Autorità giudiziaria, con la soppressione d'ogni iniziativa istruttoria della Polizia e con l'abolizione della detenzione del prevenuto nelle Questure, nei Commissariati o nelle caserme; *c*) a escludere dalle legali fonti di prova gli atti rinnovabili compiuti dalla Polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 222 e seguenti del Codice di procedura penale, i quali attualmente, nei casi in cui non si sia ad essi sovrapposta la successiva indagine del magistrato, finiscono per assumere attraverso la lettura consentita dell'articolo 463 del Codice di procedura penale un valore probatorio eguale a quello degli atti del magistrato. L'interrogante ritiene che l'ovvia validità giuridica, etica e sociale degli invocati provvedimenti sia il solo mezzo atto a reintegrare nell'interesse del Paese il necessario prestigio di organi e funzioni attualmente oggetto

di dannose e non infondate riserve e perplessità (1950).

PERSICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda rendere effettivamente operante il disposto dell'articolo 109 della Costituzione, con la formazione di un Corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria, attuando così la volontà chiaramente manifestata dall'Assemblea costituente con l'ordine del giorno approvato nella seduta del 26 novembre 1947 (1948-*Urgenza*).

PERSICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intenda presentare al più presto uno speciale disegno di legge, che stabilisca l'intervento della difesa nella istruttoria penale fin dal primo interrogatorio dell'imputato.

Ciò senza attendere la lontana riforma del Codice di procedura penale, e per adeguare — almeno su questo punto — la nostra alle più progredite legislazioni penali (1949-*Urgenza*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Riforma della carriera diplomatica (900-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767).

4. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*).

BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

6. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

8. Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari (1788-*Urgenza*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949 (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 (2033) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 (1861).

12. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzione internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949,

nonchè del Protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950 (1863).

13. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo 1950 (1793) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche (2108).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (*Nella seduta del 12 dicembre 1951 rinviata la discussione alla terza decade di febbraio 1952*).

VII. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VIII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti